

seduta n. 164 del 7 luglio 1998

Presidenza del Vicepresidente Tretter

Vorsitz Vizepräsident Tretter

(ore 10.26)

PRESIDENTE: Prego i colleghi di prendere posto. Iniziamo con l'appello, la parola al cons. Denicolò.

DENICOLO': (*Segretär*): (*ruft die Namen auf*)
(*Segretario*): (*fa l'appello nominale*)

PRESIDENTE: Hanno giustificato la loro assenza alla seduta odierna i cons. Montefiori, Frasnelli, Viola, Tosadori, Holzer, De Stefani e Durnwalder. Tosadori solo per la mattina.

Procediamo alla lettura del processo verbale, collega Willeit.

WILLEIT: (*Segretario*): (*legge il processo verbale*)
(*Segretär*): (*verliest das Protokoll*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Comunicazioni:

In data 15 giugno 1998 il consigliere Willeit ha presentato ricorso contro la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente del Consiglio regionale pro tempore e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998 n. 5: "Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale".

In data 9 giugno 1998 i Consiglieri Ianieri e Pahl hanno presentato il disegno di legge n. 110: Concessione di un contributo finanziario a favore della popolazione della Regione Campania.

Con nota del 18 giugno 1998 il Consigliere Muraro, capogruppo del gruppo consiliare "Italia Federale" ha comunicato che, con decorrenza 1° giugno 1998, la denominazione del gruppo consiliare da lui stesso presieduto è: "Lista Dini - Rinnovamento Italiano".

In data 29 giugno 1998 il Consigliere Di Pippo ha presentato il disegno di legge n. 112: Modifica del comma 1 dell'art. 2 del disegno di legge n. 4, nel testo approvato dal

Consiglio regionale l'11 giugno 1998, riguardante "Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale".

Sono pervenute le seguenti interrogazioni:

n. 428, presentata dal Consigliere Dalbosco: "A Piedicastello c'è una galleria o una camera a gas?";

n. 429, presentata dalla Consigliera Kasslatte Mur, concernente uno studio relativo al traffico sull'autostrada del Brennero nella Valle d'Isarco;

n. 430, presentata dal Consigliere Bolzonello, concernente il blocco dell'arteria autostradale del Brennero il giorno 13 giugno 1998;

n. 431, presentata dal Consigliere Pinter: "Chi ha partecipato all'incontro del 17 aprile sull'Ambasciata di democrazia locale in ex Jugoslavia?";

n. 432, presentata dai Consiglieri Boldrini, Divina e Tosadori: "Fondo pensionistico regionale: perché il Comitato di controllo non è mai stato convocato dal suo insediamento ad oggi?";

n. 433, presentata dalle Consigliere Zendron e Kury, concernente l'ingorgo presso Trento del giorno 21 giugno 1998 che ha bloccato per ore gli automobilisti sull'autobrennero;

n. 434, presentata dal Consigliere Holzmann, concernente l'invio di atti tavolari in lingua tedesca a richiedenti di lingua italiana;

Sono pervenute le risposte alle seguenti interrogazioni:

n. 361, presentata dai Consiglieri Boldrini e Divina: Per i lavoratori padani la legge Bassanini non esiste ed il limite d'età non si innalza, anche se previsto nel bando di concorso, se non rispondono come piace al Governo alle domande su Bossi, la Lega Nord e dove va messo il muro per dividere l'Italia;

n. 389, presentata dal Consigliere Dalbosco, concernente problemi sull'A22 a Piedicastello;

n. 406, presentata dal Consigliere Gasperotti, concernente l'acquisto da parte della Regione dell'unità immobiliare denominata "ex Albergo Al Bene" di Tione per trasferirvi gli uffici del Catasto e del Libro fondiario;

n. 419, presentata dal Consigliere Denicolò, concernente il finanziamento degli Istituti di patronato in regione;

n. 426, presentata dai Consiglieri Divina, Boldrini e Tosadori: "Chi ha effettivamente guadagnato dalla transazione Sepi 2 - Autobrennero?";

Il testo delle interrogazioni n. 361, 389, 406, 419, 426 e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

PRESIDENTE: Come concordato nell'assemblea dei capigruppo si inizia con il punto n. 1 dell'ordine del giorno: **DISEGNO DI LEGGE N. 111: Modifica del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4, nel testo approvato dal Consiglio regionale l'11 giugno 1998, riguardante "Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio**

regionale” (presentato dal Presidente del Consiglio regionale Dr. Oskar Peterlini) ed eventuali provvedimenti per sanare ipotesi di illegittimità.

In sessione straordinaria, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto di autonomia, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica per trattare il seguente ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Presidente Peterlini
Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz

PRÄSIDENT: Ich bitte um einen Moment Aufmerksamkeit, weil es um eine heikle Entscheidung und Information geht. Wie Sie wissen, hat der Regionalrat in seiner jüngsten Sitzung ein Gesetz mit großer Mehrheit verabschiedet, das unter dem Namen „Beschränkung der Wahlwerbung“ verschiedene Maßnahmen zur Eingrenzung der Wahlspesen beinhaltet und ein ganzes Paket an technischen Normen zur Vorbereitung der Regional- und Landtagswahlen ist. Dieses Gesetz hat seinen Iter begonnen und liegt in Rom zum Sichtvermerk auf. Soweit sind die Sachen bekannt.

Zweite Information: Bereits bei der Koordinierung des Textes und später bei einer eingehenden rechtlichen Prüfung und auch in den Kontakten mit dem Ministerratspräsidien in Rom sind folgende Schwierigkeiten aufgetaucht:

Zum ersten, der von der Abgeordneten Klotz eingebrachte Abänderungsantrag, den die Aula sich zu eigen gemacht hat und damit Gesetzestext ist, sieht vor, daß Bürgermeister und Assessoren von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern nicht kandidieren dürfen. Bereits bei der Gesetzeskoordination ist klar geworden, daß dieser Terminus nicht so lauten kann, weil diese Nichtkandidatur ausschließlich für Schwerverbrechen gegenüber dem Staat, Mafia, Waffenhandel und dergleichen mehr vorgesehen ist, daß also der richtige Terminus Nichtwählbarkeit lauten müßte. Ich habe aber bei der Koordination des Textes und nach Rücksprache mit den Rechtsberatern aufgrund deren Auskunft nicht einfach den Ausdruck ändern können und somit ist der Text so geblieben. In Rom hat man dann gesagt, wir könnten - und das hängt natürlicherweise vom politischen Willen auch ab - dieses Gesetz und diesen Passus auch mit dem Sichtvermerk versehen, und zwar mit der Interpretation, die auch von der Kollegin Klotz nachgereicht worden ist, schriftlich nachgereicht worden ist, daß nämlich ihr Abänderungsantrag eigentlich eine Nichtwählbarkeit gemeint hat, aber im Text steht halt Nichtkandidierbarkeit. Daraufhin hat unser Wahlamt und das Wahlamt und das Rechtsamt der Region gesagt, wenn das Gesetz in dieser Form in Kraft tritt, dann könnte es zu Anfechtungen bei den Regionalrats- und Landtagswahlen führen. Erstens weil der Terminus umstritten ist und weil zweitens auch, wenn er so ausgelegt wird, folgende Schwierigkeiten bringen kann: daß ein Kandidat kandidiert obwohl er unkandidierbar ist. Es ist nichts vorgesehen, wer ihn von der Liste streichen kann. Hypothese Nummer 1, er wird gewählt, obwohl er unkandidierbar ist, so kann irgend jemand Rekurs einlegen und das Ganze in Frage stellen. Umgekehrte Folge, er wird in der Auslegungsnorm wie unwählbar behandelt und wird von der entsprechenden Kommission ausgeschlossen, die sich dazu im Gegensatz zur Alternative 1 in der Lage sieht und er reicht einen Rekurs ein, so können auch dann die Wahlen in Frage gestellt werden. Das war die Ausgangslage warum ich als Präsident die Notwendigkeit gesehen habe, die Aula damit zu befassen.

Zweiter Punkt, der dann später aufgetaucht ist. Nach einer genaueren Prüfung des Gesetzesentwurfes ist dann von Rom der Hinweis gekommen, daß auch jener Absatz verfassungswidrige Aspekte aufweist - immer Abänderungsantrag Klotz -, der vorsieht, daß Vereine und Verbände mit gemeinnützigem Zweck, z. B. Patronatsdienste usw., öffentliche Mittel erhalten oder sonst wie vom Volontariatsgesetz profitieren. Lassen Sie mich das einmal ein bißchen vorsichtiger formulieren, und zwar deswegen, weil es gegen das Prinzip der freien Meinungsäußerung verstößt und vor allem auch gegen die Freiheit bei den Wahlen, die eigenen Meinungen kundzutun, was auch darin zum Ausdruck kommt, daß diesen wahlwerbenden Gruppen normalerweise eigene Flächen reserviert werden u.s.w. Das ist die Ausgangslage. Nun, wenn wir genügend Zeit hätten, dann hätte ich auch das Ganze über den normalen Iter ablaufen lassen können und sagen können, wir warten ab was die Regierung sagt, die Regierung kann es genehmigen oder rückverweisen und wenn sie es rückverweist, dann befassen wir uns noch einmal damit.

Problem Nummer 1, wenn die Regierung es genehmigt, dann haben wir wegen dieser Unkandidierbarkeit das Problem möglicher Anfechtungen der Wahlen, wenn die Regierung es nicht genehmigt, dann haben wir keine Zeit mehr es neu zu verabschieden. Wir können es erst neu anrühren wenn das Gesetz offiziell rückverwiesen ist und das heißt mit anderen Worten im Herbst und da fehlen uns dann nicht nur die Seiten der Wahlwerbebeschränkung, die der Regionalrat wollte, sondern es fehlen uns auch die gesamten technischen Normen für die Regional- und Landtagswahlen, die laut Auskunft des Präsidenten Grandi und der entsprechenden Ämter notwendig sind, um eine ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen zu machen. Das ist die Ausgangslage. Ich bin mir natürlicherweise auch der außerordentlichen Vorgangsweise bewußt und habe deswegen als Präsident keine Absicht so oder anders Entscheidungen vorwegzunehmen, sondern ich wollte darauf aufmerksam machen und den Regionalrat selbst darüber entscheiden lassen was geschehen soll und deswegen stelle ich folgende Grundsatzfrage, über die wir dann abstimmen können.

Alternative A: alles zu lassen wie es ist und die Regierung soll tun was sie meint und wir gehen zur normalen Tagesordnung über. In diesem Falle würde dieses Änderungsgesetz, das ich formalrechtlich einmal hier vorgelegt habe, fallen oder von mir zurückgezogen werden und es passiert halt was passiert. Zweitens, der Regionalrat beschließt die Änderungen vorzunehmen und wenn er das beschließt, dann kann er das auf dem Wege dieses Interpretationsgesetzes tun, das ich immer auf institutionellem Weg hier vorgelegt habe und das diese Formulierung Unwählbarkeit statt Unkandidierbarkeit einführt. Immer, wenn er beschließt es zu korrigieren, ergibt sich eine zusätzliche Alternative über diesen dubiosen Punkt der Vereine und Verbände. Da haben wir mit dem Präsidium studiert was passieren kann, weil ich nicht von vornherein sagen will, daß es verfassungswidrig ist, daß ich das nicht weiß. Die Regierung hat das wie üblich auf dem mündlichen Wege mitgeteilt und deswegen soll auch darüber der Regionalrat entscheiden, um mögliche Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und es eventuell auf eine zweite Schiene zu legen, d.h. in Form eines zweiten Gesetzesentwurfes zu verabschieden.

Ich möchte betonen, daß ich keinerlei Druck ausüben möchte, der Regionalrat ist frei zu entscheiden. Ich habe mich nur verpflichtet gefühlt auf die Schwierigkeiten hinzuweisen. Wir werden nach einer kurzen Debatte und ich hoffe, daß jeder kurz ist, entscheiden: wollen wir überhaupt korrigieren, dann stimmen wir bei der

Abstimmung mit ja und dann werden wir sehen wie das Präsidium den Weg vorschlägt. Wollen wir nicht korrigieren, dann bleibt alles wie es ist. Das Interpretationsgesetz wird zurückgezogen und die Geschichte wird dem weiteren Iter des Gesetzganges in Rom überlassen. Das sind die Dinge worüber wir jetzt zu reden haben und damit eröffne ich die Debatte.

Als erstes hat sich die Frau Abgeordnete Klotz zu Wort gemeldet. Bitte schön.

KLOTZ: Danke, Herr Präsident. Sie haben alle den von mir unterschriebenen Brief bekommen, in welchem ich präzisiere, daß ich mit meinem Änderungsantrag, welcher dann am 11. Juni 1998 auch mit großer Mehrheit hier in diesem Saal angenommen worden ist, daß ich damit eigentlich die Unwählbarkeit gemeint habe und so bestätige ich das auch jetzt noch einmal, weshalb ich dem Vorschlag des Präsidenten zustimme, was diesen Punkt anbelangt und wo wir in der 1. Gesetzgebungskommission die Vorarbeiten dafür auch bereits geleistet haben und wo wir im Sinne eines sogenannten Gutachtens der Abgeordnetenkommission in Rom eine Änderung insofern vornehmen als es nur eine Präzisierung ist, d. h. also wenn etwas ungesetzlich wäre, daß man es hier in diesem Sinne präzisieren kann. Ich sehe ein und das hat mich überzeugt, daß der Ausdruck Nichtkandidierbarkeit eine Verfassungswidrigkeit darstellen könnte, weil die Nichtkandidierbarkeit nur in ganz schweren Fällen vorgesehen ist, d.h. wenn Mafiatätigkeit nachgewiesen werden kann, wenn irgendwelche schwere kriminelle Vergehen vorliegen, dann jemand von der Kandidatur ausgeschlossen werden kann, während ich gemeint habe, daß bzw. ein Bürgermeister und auch ein Assessor im Falle von Gemeinden über 3000 Einwohner nicht wählbar sein soll und so haben wir das in der Kommission dann ausgelegt. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt vor.

Hier, Herr Präsident, und ich ersuche um Ihre Aufmerksamkeit, damit wir uns dann eventuelle Mißverständnisse ersparen können, mein vollstes Einverständnis, daß wir das hier entsprechend richtigstellen, wenn die Meinung vorherrscht, dies mit einem eigenen Gesetz tun zu können. Es liegt deshalb das Gesetz 111 vor und ich werde mich als erste anschließen, daß wir also das in diese Richtung präzisieren, daß diese Ungesetzlichkeit und Verfassungswidrigkeit ausgeräumt ist. Herr Präsident, ich habe allerdings jetzt nicht ganz verstanden, ob sie gemeinsam sofort mit dieser Präzisierung auch die Angelegenheit Vereine hineinnehmen wollen. Nicht?...

PRÄSIDENT: Entschuldigung. Zunächst Korrektur ja oder nein. Wenn ja, dann sehen wir wie und wenn nein, dann ist alles hinfällig.

KLOTZ: Dann sprechen wir jetzt nur über diesen Punkt: Wählbarkeit oder Kandidierbarkeit.

PRÄSIDENT: Entschuldigung, wir reden darüber ob wir das Gesetz berühren, korrigieren sollen, ja oder nein. Welche Punkte und in welcher Form werden wir nachher in getrennten Abstimmungen festlegen.

KLOTZ: Gut, damit bin ich einverstanden, daß wir also das dann getrennt abstimmen. Einmal den Vorschlag Änderung hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit und Verfassungsmäßigkeit, daß wir das Wort Nichtkandidierbarkeit ersetzen durch

Nichtwählbarkeit. Damit bin ich sofort einverstanden und daß wir dann, wenn es die Mehrheit wünscht, aber getrennt darüber abstimmen, ob wir die Vereinsregelung auch berühren wollen, denn da habe ich eine andere Auffassung und da bin ich von den Auskünften aus Rom nicht überzeugt. Es ist auch nicht möglich gewesen, das hier in dieser Art effektiv bestätigt zu bekommen. Herr Präsident, auf jeden Fall spreche ich mich für diese Behandlung aus. Ich ersuche schon jetzt um die geheime Abstimmung beidemale, was den einen Vorschlag anbelangt und den anderen und ich ersuche einige Kollegen und Kolleginnen sich der Geheimabstimmung anzuschließen. Herr Präsident, danke.

PRÄSIDENT: Geheime Abstimmung? Ist gut. Zu Wort gemeldet hat sich zunächst - ich muß der Reihenfolge nach gehen - Abgeordneter Taverna. Sono tutti sull'ordine dei lavori. Der Abgeordnete Taverna hat das Wort zur Geschäftsordnung. Prego.

TAVERNA: Presidente io stento a capire se noi applichiamo il nostro regolamento o il regolamento dell'Uganda. Se dovessimo applicare il regolamento dell'Uganda, me lo dovete comunicare formalmente perché, in questo caso, sarà mia cura approfondirne la conoscenza.

Al primo punto dell'ordine del giorno c'è la discussione del disegno di legge n. 111. Noi non possiamo null'altro fare che discutere il disegno di legge n. 111, noi non possiamo, in questa circostanza, discutere sulle comunicazioni del Presidente. Se noi dovessimo discutere su queste comunicazioni, accettare o meno le ipotesi che il Presidente ci fa in relazione ad una questione che è esclusa dall'ordine del giorno, penso che non solo dovremmo prendere conoscenza del regolamento dell'Uganda, ma dovremmo anche, molto probabilmente, specializzarci sui regolamenti del terzo mondo perché noi siamo scesi a quei livelli.

Quindi, signor Presidente, non ci faccia fare cose che lei non ci può far fare, perché il regolamento lo vieta, ma lo vieta anche il buon senso.

Le chiedo formalmente che lei riconduca il dibattito sull'ordine del giorno previsto e cioè iniziando con la trattazione del disegno di legge n. 111.

A questo proposito, poiché ho anche la parola, devo denunciare anche un gravissimo attentato alla libertà dei consiglieri, e lo dico in maniera molto serena senza accapigliarmi né con lei né con nessuno, ma poiché la settimana scorsa in Commissione legislativa il sottoscritto ha annunciato, proprio in relazione al disegno di legge n. 111, la presentazione di una relazione di minoranza, io mi sono visto iscritto all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 111, senza che il sottoscritto avesse potuto presentare la relazione di minoranza, così come prevede il regolamento.

A questo punto io mi domando cosa ci sta a fare il regolamento, lo dobbiamo considerare carta straccia da distruggere, da portare al macero allora portiamo tutti i regolamenti al macero, tanto non servono. A questo proposito intendo sollevare un'obiezione formale. Se il disegno di legge n. 111 serve a modificare il disegno di legge a suo tempo votato dal Consiglio regionale, io mi domando a cosa serve il dibattito per chiedere al Consiglio di voler insistere sull'approvazione di un disegno di legge che è già stato approvato.

Siamo al di fuori di qualsiasi logica, siamo al di fuori del buon senso e io personalmente non voglio nemmeno impegnare il gruppo che ho l'onore di rappresentare e di presiedere e mi rifiuto di partecipare non soltanto al dibattito di questa

castroneria e mi rifiuto anche di partecipare a qualsiasi votazione inerente a questa castroneria. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.

PRÄSIDENT: Danke, der nächste Redner ist der Abgeordnete Di Puppo. Er hat das Wort.

DI PUPPO: Grazie signor Presidente, stimati colleghi. Apprezzo moltissimo lo sforzo portato avanti dalla presidenza del Consiglio regionale già nelle settimane scorse e particolarmente nell'apertura di questa sessione di lavori del Consiglio regionale per dare la possibilità al Consiglio stesso e a tutti i consiglieri di correggere un errore che si è appalesato, nei giorni scorsi, con estrema chiarezza nel proprio lavoro legislativo.

Un errore che è stato immediatamente colto dalla presentatrice della mozione, la collega Eva Klotz, la quale con grande franchezza, grande sincerità ha inteso immediatamente trasmettere questa sua grave sensazione di responsabilità nell'aver mal interpretato i termini utilizzati nella formulazione dell'emendamento e lo ha fatto in forma scritta, quindi in forma chiara e lampante richiamando a senso di responsabilità tutti i componenti del Consiglio regionale. Lo ha fatto riconoscendo la necessità di ripristinare una condizione di diritto quel diritto che noi, con la nostra legge, avevamo negato a cittadini di poter essere candidati in liste elettorali.

Un'operazione, quella condotta all'interno della legge che voleva invece, come obiettivo, moralizzare la campagna elettorale almeno dal punto di vista dei costi che si sarebbero dovuti sostenere soprattutto del tipo di spesa effimera alla quale si andava incontro. Forse non era quello il luogo per regolamentare anche le condizioni di eleggibilità e lo dice chiaramente la segreteria della Camera dei Deputati quando afferma che tale disposizione certamente non è esemplare sul piano della formulazione tecnica e la proprietà della sede materie. Quindi: sbagliato il luogo della quale si è collocata quella disposizione, sbagliata la formulazione.

Di fronte a richiami così evidenti diventa difficile accettare l'intervento del collega Taverna che riconosco essere stato chiaro e preciso rispetto alla funzione del regolamento, rispetto alla necessità che le regole debbano essere seguite, ma credo che vada anche tenuto conto del fatto che le regole devono servire per rendere più efficace il lavoro del Consiglio regionale. E quale condizione di efficacia maggiore si può realizzare se non quella di consentire al Consiglio regionale in sede legiferante di potersi emendare? In senso di auto censura, potersi correggere prima che altro organo ne sottragga la facoltà, la competenza rinviando la legge oppure intervenendo nella stessa pesantemente.

Ecco perché, come ho detto all'inizio, ho apprezzato moltissimo il lavoro del Presidente del Consiglio regionale che ha inteso difendere il lavoro di questo Consiglio per evitare che la legge che aveva un obiettivo alto, nobile quello di moralizzare la campagna elettorale, venisse a cadere completamente per un vizio nella formulazione di una disposizione. Lo ha fatto cercando pareri luminati che ci hanno portato luce su questa materia chiarendoci che è possibile intervenire in un disegno di legge in itinere modificandolo la dove l'organo legislativo deputato a questa funzione, ritenesse di poterlo fare.

Ho dato anch'io un contributo in questo senso presentando il disegno di legge 112 che aveva proprio lo scopo di correggere questa distorsione per quanto riguardava la non eleggibilità degli assessori assieme ai sindaci, ma anche quella di

ridefinire il ruolo delle associazioni essendo evidente che si trattava di una forzatura in termini di incostituzionalità, quella di impedire la libera espressione delle libere associazioni e credo che questo sia un altro elemento sul quale vi è la necessità di un approfondimento.

Il disegno di legge non si trova all'ordine del giorno per un fatto tecnico, mi è stato spiegato, non per un fatto formale ma è stato esaminato all'interno della Commissione legislativa ed è quindi approvato all'Aula. Quindi vi è possibilità, vi è materia per poter utilizzare anche questo strumento.

Grazie Presidente.

PRÄSIDENT: Danke, die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Zendron.

ZENDRON: Anch'io voglio esprimere la mia posizione favorevole a un intervento dell'Aula su questa legge, perché mi sembra di aver capito che da Roma arrivano segnali di opposizione, di ostilità nei riguardi della legge e per questo pensiamo che sia gravissima la posizione della SVP che, consapevole di questo, ha deciso di non favorire la modifica. Io spero che qui ci sia invece una presa di consapevolezza di ogni consigliere e, in questo senso, spero che anche i consiglieri di AN facciano una riflessione più attenta pur condividendo la questione sul regolamento che ho sempre detto che dovrà essere sicuramente ricominciata da capo all'inizio della prossima legislatura, perché è stato fatto a pezzi però io credo che qui si tratti di una situazione di emergenza. Abbiamo cercato di fare una legge che contiene una forte istanza morale e io credo che qui valga la pena di fare un intervento per modificarla in maniera da renderla accettabile e togliendo questa cosa che non condividiamo, perché anche la stessa presentatrice dell'emendamento dice che non era questa la sua intenzione.

Quando si parlerà del merito penso che comunque tutti i sindaci dovrebbero essere esclusi, non dovrebbero candidarsi perché hanno preso un impegno con la cittadinanza e quindi lì dovrebbe valere la questione di principio. Non capisco come si possa promettere ai propri concittadini di fare il sindaco per un periodo di tempo per poi, ad un certo punto, andarsene. Questa è una cosa che io non riesco a capire, soprattutto con la nuova legge elettorale dei Comuni che dà un compito molto importante a chi si presenta come sindaco che viene eletto. Questa rimane la mia convinzione, ma mi rendo anche conto che non si tratta di questo. Diverso è ovviamente il discorso sugli assessori.

Vorrei dire che sono anche d'accordo, questo sarà poi tema della discussione successiva, con la cons. Koltz perché la seconda parte che riguarda le associazioni è una questione diversa, una questione morale e non posso capire come un'associazione che riceve miliardi dalla Provincia, denaro di tutti i cittadini, possa poi esprimersi a favore di un determinato partito di un candidato. Questa è una questione di merito che riprenderemo dopo; ora credo sia importante affermare che siamo favorevoli ad una modifica ed invitare i consiglieri, individualmente, a riflettere sul fatto che nella situazione attuale, e anche probabilmente per gli interventi compiuti sul Governo e sul Ministro da parte di qualcuno, anche della maggioranza, si rischia senza una modifica richiesta di far bocciare interamente la legge, se non la si modifica come richiesto.

Credo che questa sia una cosa che non può volere.

PRÄSIDENT: Danke, der nächste Redner ist der Abgeordnete Atz.

ATZ: Danke, Herr Präsident. Ich habe hier zwei Aufgaben zu erfüllen. Zum ersten lassen Sie mich diese Gelegenheit wahrnehmen, um auf etwas hinzuweisen: Es ist uns in dieser Legislatur bis heute einmal passiert und jetzt sieht es so aus als wenn es das zweite Mal passieren würde, daß Rom ein Gesetz zurückverweisen müßte. Eigenartigerweise sind das beides Gesetz, die rückverwiesen werden sollten, weil sie von jemanden eingebracht worden sind, der scheinbar nicht weiß wie Gesetze zu machen sind. Das nur im Hinblick auf die Diskussion, daß hier jeder in diesem Lande imstande ist Gesetze zu schreiben, Kollegen. Scheinbar gibt es auch in dieser Aula Leute, die nicht imstande sind Gesetze zu schreiben, weil Sie nicht den Unterschied zwischen Kandidierbarkeit und Wählbarkeit kennen. Das zum einen.

Zum zweiten informiere ich, daß die Parteileitung in ihrer gestrigen Sitzung entschieden hat, das Gesetz so zu belassen wie es ist. Danke sehr.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Atz. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Willeit.

WILLEIT: Grazie signor Presidente, egregi consiglieri. Sarò molto breve, ma intendo pur esprimere il mio punto di vista nel senso che non condivido il modo di procedere ad emendamenti ex - post, dopo l'approvazione della legge, ancorché in pendenza del visto governativo. Vi chiedo, egregi consiglieri, come si procederà a questi emendamenti quando non ci sarà più il visto governativo? Approvata la legge il giorno dopo si corre di nuovo in Aula ad emendarla. Evidentemente la legge era errata in qualche punto ma io non condivido questo modo di procedere, perché non ritengo validi i motivi che suggeriscono gli emendamenti. Non è certo un motivo valido e mi ha sorpreso veramente la lettera della collega Koltz; l'errore del proponente non esiste perché, una volta approvata la proposta, questa fuoriesce completamente da ogni considerazione della volontà del proponente. La delibera non è sua, è dell'Aula, è del Consiglio.

Il secondo motivo riguarda la fattispecie oggettiva. Sappiamo che si procede ad emendamenti, in questo caso, solo per vizi di legittimità o per correzioni formali.

Poc'anzi il cons. Atz ci ha dato una lezione, ci ha dato un voto della capacità od incapacità a distinguere fra eleggibilità e non candidabilità, ebbene, per quello che io riesco a distinguere, non esiste questa differenza, non esiste sostanzialmente perché ne nell'uno ne nell'altro caso si deve rimuovere la causa per candidarsi.

Il motivo sostanziale del vizio non c'è. C'è indubbiamente quello formale dell'espressione, della parola, quello tecnico, ma se questo vale ad adottare simili procedure io lo metterei veramente in dubbio. Preferirei conservare un errore formale di questo tipo piuttosto che vi sia la possibilità ogni volta che è di gradimento a ricorrere a procedure correttive che danno poi la possibilità e adito indubbiamente a nuove approvazioni, all'introduzione di nuove delibere.

Desidero anche esprimere la mia contrarietà a questo parere informale del Consiglio. Il Consiglio non deve esprimersi informalmente anticipando la legge. La legge del Presidente Peterlini è un'iniziativa di legge autonoma che deve seguire la sua procedura ordinaria. A questo punto io condivido quello che ha detto prima di me il cons. Taverna. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Palermo. Bitte.

PALERMO: Scusi Presidente, associandomi in particolare alle eccezioni che sono state esposte dal collega Taverna, la invito a precisare all'Aula sulla base di quale norma avviene questa discussione. L'art. 56 del Regolamento, che non mi pare sia stato cambiato, recita testualmente: "Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno il Consiglio regionale non può ne discutere ne deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente dell'argomento proposto, dopo aver consultato a tal proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo. La richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto tramite il proprio Capogruppo e deve pervenire al Presidente del Consiglio regionale ventiquattro ore prima dell'inizio della prima seduta della sessione mensile."

Io vorrei sapere da lei sulla base di quale norma, sono ormai le ore 11.20, è avvenuta la discussione. Se l'argomento trattato non è inserito nell'ordine del giorno, non intendo affrontare gli argomenti di merito in quanto li riservo nel momento in cui regolarmente si potrà parlare su quel punto, pertanto le chiedo di ripristinare lo stato di regolarità sulla discussione sui punti all'ordine del giorno e di dichiarare cessata questa discussione, in quanto non esiste un punto, sul quale noi possiamo votare, deliberare o introdurre correttamente una discussione. Non vi è un argomento che è stato proposto ritualmente da nessun capogruppo, non vi è un argomento che è stato proposto nei termini, non vi è un argomento sul quale votare. Per poter parlare di questo argomento sarebbe necessario che venisse rispettato l'art. 56 e che l'introduzione di questo argomento all'ordine del giorno venisse votato per alzata di mano a maggioranza di due terzi dei presenti e senza discussioni.

Quindi invitandola a conoscere la norma sulla base della quale è avvenuta tutta questa discussione, le chiedo di dar luogo all'inizio del primo punto all'ordine del giorno.

PRÄSIDENT: Danke, der Abgeordnete Leitner hat das Wort. Bitte.

LEITNER: Danke, Herr Präsident, nur ganz kurz. Ich bin damit einverstanden, daß man diese Korrektur, was die Möglichkeit einer Kandidatur und die Wählbarkeit anbelangt, vornimmt. Ansonsten glaube ich sollte man das Gesetz lassen.

Nicht einverstanden und nicht unwidersprochen kann der Vorwurf des SVP-Sprechers Atz hier bleiben, daß die Einbringerin hier die Schuld hätte, daß das Gesetz nicht durchgeht. Die Juristen dieses Hohen Hauses haben es nicht der Mühe Wert gefunden, bei der Einbringung dazu Stellung zu nehmen. Es hat niemand diese Frage aufgeworfen. Jetzt hergehen und die Schuld in diese Richtung zu verteilen, ist geradezu lächerlich. Wieviele Gesetze vom Landtag rückverwiesen werden, die von der Mehrheit eingebracht werden, möchte man hier fragen. Wo bleibt dann dort die Sachkenntnis der Landtagsabgeordneten. Das ist eine Peinlichkeit sondergleichen, die sich hier Kollege Atz geleistet hat und wenn er dann noch die SVP-Parteileitung ins Feld führt, geht das einfach nicht. Die geht uns einen feuchten Kehricht an, hier hat der Regionalrat zu beschließen und nicht irgendeine Parteileitung. Was soll denn das? Was die Parteileitung der SVP will, das haben wir schon gelesen und gehört, auch Wahltermin u.s.w. Man sollte diese Korrektur vornehmen und ansonsten das Gesetz belassen.

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Ianieri hat das Wort. Ritira? Damit hätten wir diesen Teil der Debatte erschöpft und ich komme damit zu meiner eigenen Replik.

Ich betone, daß ich mit dieser dem Regionalrat vorgelegten Grundsatzfrage alle jene Bedenken beantwortet habe, die sagen, daß ich mich außerhalb der Tagesordnung befinde. Gemäß Artikel 2 der Geschäftsordnung wollte und will ich die volle Autonomie dem Regionalrat zurückgeben. Das Procedere ist in weiteren Artikeln der Geschäftsordnung abgesichert und jederzeit kann die Aula autonom entscheiden. Natürlich hätte ich - und das stimmt Abgeordneter Taverna - einfach sagen können, wir gehen zu Punkt 1 der Tagesordnung über und behandeln das Gesetz wie es vorliegt, aber ich glaube, nachdem es um einen außerordentlichen Iter geht, der auch auf geteilte Meinungen stößt - wie die verschiedenen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht haben -, ist es korrekt, daß ich dieser Behandlung des Gesetzentwurfes eine Abstimmung vorangehen lasse. Wenn Sie so wollen, behandeln wir oder behandeln wir nicht das Gesetz, das hier ansteht, als Punkt 1 der Tagesordnung. Somit sind wir diesbezüglich in Ordnung, aber vor allem soll daran zum Ausdruck kommen, daß der Präsident keinen Druck ausübt. Ich habe auf dieses Problem aufmerksam gemacht und das möchte ich betonen, sehe aber auch die Gesichtspunkte, die andere Abgeordnete zum Ausdruck gebracht haben und möchte das alles respektieren und das soll die Aula in ihrer Autonomie entscheiden.

Deswegen lasse ich jetzt über diese Frage abstimmen: soll der Gesetzentwurf, der als Punkt 1 auf der Tagesordnung steht, zur Behandlung kommen? Ja, das heißt Korrekturen, nein, heißt nicht und damit ist er vom Fenster. Nachdem da eine geheime Abstimmung verlangt worden ist, bitte ich um Verteilung der Stimmzettel. Ich bitte um die Stimmzettel.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	55	
Ja-Stimmen:		39
Nein-Stimmen:	15	
weiße Stimmzettel:	1	

Damit werden die formalen Korrekturen vom Regionalrat vorgenommen.
Ich komme damit zum Gesetzentwurf Nr. 111, dessen Begleitbericht ich verlesen darf:

B E R I C H T

Bei der technischen Koordinierung des vom Regionalrat von Trentino-Südtirol verabschiedeten Gesetzentwurfes Nr. 4 über die Beschränkung der Wahlwerbung und der fachspezifischen Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 7/1983 sind Schwierigkeiten aufgetreten, die - im Interesse der Transparenz und Rechtssicherheit - unbedingt einer dringenden Klärung bedürfen, um anlässlich der nächsten Wahl des Regionalrats keine Zweifel offenzulassen. Solche Zweifel könnten nämlich zu Rekursen bzw. entsprechenden Unsicherheiten führen und die Wahl als

solche in Frage stellen. Nach Kontakten mit den zuständigen Stellen im Ministerratspräsidium unterbreite ich Ihnen als Präsident des Regionalrats die folgende klärende Norm, mit der Bitte um dringende Genehmigung. Im speziellen geht es darum, daß ein von der Abgeordneten Dr. Eva Klotz eingebrachter und vom Regionalrat genehmigter Abänderungsantrag anstatt, wie beabsichtigt, eine Unwählbarkeit einzuführen, den nicht rechtskonformen Ausdruck „Nichtkandidierbarkeit“ verwendet. Die eigentliche Absicht der Antragstellerin selbst geht auch aus beiliegendem Schreiben der Abgeordneten Klotz hervor. Die anbei vorgeschlagene Abänderung ändert nichts am Inhalt selbst, ist aber in Anbetracht der bevorstehenden Wahlen und der damit zusammenhängenden Fristen institutioneller Art und als solche mit Dringlichkeit zu verabschieden.

Ich lese den Artikel 1:

Art. 1

(Änderung des Absatzes 1 des Artikels 2 des Gesetzentwurfes Nr. 4)

1. Absatz 1 des Artikels 2 des Gesetzentwurfes Nr. 4 betreffend „Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates“ in der vom Regionalrat am 11. Juni 1998 genehmigten Fassung wird in Erwartung des Sichtvermerks der Regierung durch den folgenden ersetzt:

„1. In Art. 10 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen, wird Buchstabe c) des ersten Absatzes durch den nachstehenden ersetzt:

„c) Amtierende Bürgermeister und Assessoren von Gemeinden mit über 5.000 Einwohnern“.

Art. 1

(Modifica del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4 concernente “Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale“ nel testo approvato dal Consiglio regionale il 11 giugno 1998 e in attesa del visto da parte del Governo, é sostituito dal seguente:

„1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e s.m., é sostituita dalla seguente:

„c) i sindaci e gli assessori in carica dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.“

Ich bitte den Abgeordneten Atz um Verlesung des Kommissionsberichtes.

ATZ: Danke, Herr Präsident.

B E R I C H T

Die 1. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung vom 1. Juli 1998 den vom Präsidenten des Regionalrats Dr. Oskar Peterlini eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 111, der folgenden Titel trägt, beraten: Änderung des Absatzes 1 des Artikels 2 des Gesetzentwurfes Nr. 4 in der vom Regionalrat am 11. Juni 1998 genehmigten Fassung über „Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrats“.

Präsident Peterlini weist bei Erläuterung der Gesetzesvorlage darauf hin, daß es notwendig ist, den vom Regionalrat am 11. Juni 1998 genehmigten Gesetzentwurf Nr. 4 zu ändern. Dieser befindet sich derzeit in Rom zur Überprüfung für den erforderlichen Sichtvermerk der Regierung. Um wegen eines groben Fehlers, der dem Regionalrat unterlaufen ist, eine Rückverweisung zur neuerlichen Beratung im Regionalrat zu vermeiden, ist nun diese Änderung erforderlich. Die fehlerhafte Bestimmung gibt im übrigen den Willen der Einbringerin und auch des Regionalrates nicht wider.

Er weist außerdem darauf hin, daß die gewählte Modalität zur formellen Korrektur des genannten Fehlers einwandfrei angewendet werden kann, wie bei der zuständigen Stelle nachgeprüft und vereinbart worden ist, da der Gesetzentwurf seinen Werdegang noch nicht abgeschlossen hat und sich deshalb in der Situation *sub iure condendo* befindet.

Abg. Taverna ist mit dem Inhalt dieses Gesetzesvorschlages wohl einverstanden, spricht sich jedoch gegen ein derartiges Vorgehen des Regionalrats aus, da es seiner Meinung nach genügen sollte, in diesem Zusammenhang die dem Präsidenten des Regionalrats vorbehaltene Koordinierungsbefugnis zum Tragen zu bringen.

Abg. Binelli erinnert an die spannungsgeladenen Augenblicke bei der Abstimmung über einige Änderungsanträge zu diesem Thema im Sitzungssaal und schließt nicht aus - wie im übrigen auch Abg. Benedetti - daß der Regionalrat die Bestimmung überarbeiten und sie gegebenenfalls im Rahmen der Sachdebatte zum Gesetzentwurf über die Gemeindeordnung ändern sollte. Abg. Klotz, die die Unterzeichnerin des vom Regionalrat genehmigten fehlerhaften Änderungsantrages ist, empfiehlt der Kommission, vorliegenden Gesetzentwurf im meritum unverändert zu lassen, um die Rückverweisung der Regierung wegen Verfassungswidrigkeit zu verhindern.

Die Kommission billigte angesichts des Gesagten den Gesetzentwurf mehrheitlich bei einer Gegenstimme des Abg. Taverna und der Stimmenthaltung des Abg. Benedetti.

Die Gesetzesvorlage wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

PRÄSIDENT: Jetzt eröffne ich die Generaldebatte. Das Wort hat der Abgeordnete Taverna. Bitte schön.

TAVERNA: Grazie signor Presidente. Intervengo, ecco perché mi sono iscritto per primo, quale relatore di minoranza al disegno di legge n. 111 e sono costretto a svolgere questa relazione a braccio, non avendo potuto disporre non solo del tempo tecnico e regolamentare previsto, ma avendo anche subito un grave torto anche dal punto di vista

della redazione della relazione di maggioranza. La relazione di maggioranza, che è stata letta, delinea e sottolinea i motivi della mia obiezione per quanto riguarda il metodo, non per quanto riguarda il merito. Sono d'accordo che in questa sede a me piace sottolineare il fatto che ebbi l'avventura di parlare in occasione della discussione dell'emendamento Pinter, e dissi che AN e naturalmente il sottoscritto, avrebbe votato per questo emendamento che proponeva la ineleggibilità dei sindaci a candidarsi per il rinnovo del Consiglio regionale e tanto era non soltanto politicamente significativo, e perciò da approvare, ma era anche stilato con vera tecnica legislativa. Quindi era un emendamento formalmente corretto oltre che da un punto di vista politico, a mio giudizio era corretto anche dal punto di vista di tecnica legislativa.

A me dispiace, signor Presidente del Consiglio, che non ci sia il Presidente della Commissione, ma vi sono i funzionari verbalizzanti, mi rivolgo naturalmente al signor Grazioli, con il quale intrattengo da anni un cordialissimo rapporto di fattiva collaborazione, ma devo richiamare anche il collega, amico, funzionario addetto alla Commissione, circa la necessità che nella redazione della relazione di maggioranza doveva essere espressamente richiamata la mia richiesta in sede di Commissione, di volermi adoperare per predisporre la relativa relazione di minoranza. Quindi, in questa situazione, sono costretto a parlare come relatore di minoranza anche se nessuno ha riconosciuto a me un diritto che il regolamento prevede e dispone e per cui mi ritengo di essere un relatore di minoranza "abusivo".

So di avere l'approvazione del collega Benussi quindi, a questo riguardo, cancello le virgolette del termine abusivo e sono, a tutti gli effetti, relatore di minoranza anche se, in questa bolgia quasi infernale dove non si riesce più a comprendere nemmeno i termini della correttezza politica, della necessità che le regole, una volta date, siano da tutti rispettate non soltanto per avere pari dignità, ma anche per determinare condizioni di certezza di diritto. Oggi queste condizioni di certezza di diritto non esistono più, se è vero come è vero che siamo costretti ad intervenire con il disegno di legge n. 111, a porre rimedio a gravissimi sfronconi che sono stati determinati dal Consiglio regionale con l'approvazione dell'emendamento Klotz, e a questo riguardo chiedo alla Presidenza come sia possibile, dal punto di vista del merito e del metodo, essere riusciti a mettere in votazione l'emendamento Klotz dopo che era stato respinto l'emendamento Pinter. L'emendamento Klotz e l'emendamento Pinter avevano di fatto il medesimo significato e il medesimo obiettivo per cui una volta non approvato l'emendamento Pinter doveva essere cassato anche l'emendamento Klotz.

Perché faccio questa affermazione? Perché è fin troppo evidente che oggi si vuole dire che l'emendamento Klotz è stato scorretto sul piano formale, è stato sbagliato da un punto di vista politico e quindi si deve porre rimedio, altrimenti il disegno di legge che noi abbiamo approvato avrebbe trovato sicura opposizione da parte del Governo e quindi una bocciatura. A me fa piacere che il Governo cominci a bocciare i disegni di legge, non tanto perché voglio un Governo che intervenga, e quindi in certo qual modo sia contrario all'autonomia, ma io intendo che, fintanto il visto esiste, il Governo deve operare a pieno titolo e oltretutto deve operare nelle condizioni previste dalla legge. Se l'emendamento Klotz è sbagliato, e oggi noi ci accingiamo a modificarlo, perché interveniamo con una formulazione diversa sul piano tecnico. Allora se questa formulazione doveva essere intesa come necessaria circa il ripristino tecnico della volontà del legislatore, a questo punto in Commissione e anche in Aula sostengo che il potere del coordinamento da parte del Presidente per quanto riguarda il coordinamento

del testo del disegno di legge, questo potere poteva essere esercitato senza ricorrere necessariamente alla presentazione, in via straordinaria con l'urgenza che il caso ha voluto, e quindi con la presentazione di un disegno di legge di un solo articolo, vedremo poi che ci sarà un secondo articolo, perché noi giungiamo ad una contraddizione che è veramente grossolana, pesante e mi accorgo, parlo a lei signor Presidente della Giunta anche se dovrei parlare al Presidente del Consiglio perché forse è l'unica persona attenta in questo momento il che è un'eccezione è una soddisfazione da parte mia. Voglio veramente sottolineare questo aspetto positivo, chi mi sta ascoltando oggi, oltre al collega Benussi al quale ogni tanto mi rivolgo, è il Presidente della Giunta e lo ringrazio. Il collega Boldrini sicuramente mi sta ascoltando, il collega Palermo che è giurista e quindi penso che abbia qualche interesse ad ascoltarmi, dopo di che niente. Dopo di che disinteresse generale. C'è un'assenza totale. Perché venite in polemica con me amici miei? Continuate a fare le cose vostre che io faccio le mie. Qui ci troviamo di fronte a un qualcosa che veramente sa da gironcino infernale, qui qualcuno deve essere condannato eternamente per quello che ha commesso in questi giorni, in queste ore e, a un certo punto, per ripristinare in qualche modo la certezza del diritto cosa si fa? Si ricorre a Roma all'ufficio legislativo della Camera perché si riconosce che dal punto di vista della preparazione è molto più autorevole, molto più importante che l'ufficio legislativo del Consiglio. Io mi domando dov'era l'ufficio legislativo del Consiglio e gli organi di ausilio tecnico della Presidenza del Consiglio dov'erano quando noi abbiamo affrontato, discusso e votato l'emendamento Klotz. Perché, collega Boldrini, il popolo ha diritto di mandare in Consiglio regionale anche 70 asini, ma non è assolutamente vero che il popolo abbia voluto mandare ai vertici dell'apparato legislativo giuridico e legislativo del Consiglio, degli asini. Qui, molto probabilmente, ci sono 70 asini, e il popolo ha diritto di mandarci 70 asini. Allora abbiamo ricorso all'ufficio legislativo della Camera dei deputati e di fronte a questo parere tutti quanti si sono inchinati. Dove stanno i difensori dell'autonomia, dell'ideologia autonomista, dove si sono nascosti?

Abbiamo inoltre commesso un'altra grave azione, a mio giudizio, che è quella di consentire da oggi in poi, con questa procedura, che a fronte di quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto secondo cui i disegni di legge approvati dal Consiglio regionale e dai Consigli provinciali possono essere visti o respinti e rinviati ai Consigli provinciali o al Consiglio regionale a seconda della competenza. Abbiamo vissuto nel passato anche visti limitati, siamo a sovranità limitata ed è giusto che esistino, e oggi noi abbiamo ulteriormente innovato, forse con l'obiettivo di recuperare una verginità che ormai abbiamo perduto da tempo, forse da sempre, e diciamo in occasione di un dilemma circa la possibilità che il Governo intervenga e respinga, allora ci sia l'intervento del Presidente del Consiglio il quale autonomamente cosa fa? Fa quello che abbiamo fatto questa mattina, vale a dire un'azione che è contraria a qualsiasi regola, al buon senso, ma soprattutto è contraria a quella considerazione di riconoscimento istituzionale a cui prima facevo riferimento ed è contraria alla logica, al buon senso, alla certezza del diritto. Quando in Commissione ricordo di aver firmato un emendamento unitamente al collega Divina circa la possibilità di ridurre da 5.000 a 3.000 gli abitanti per quanto riguarda l'ineleggibilità, perché ormai dobbiamo parlare di ineleggibilità, dobbiamo aver constatato, considerato il grave errore formale della collega Klotz, lei è un'asina e tutti gli asini sono coloro che hanno votato quell'emendamento, lo dico con rispetto. Ebbene in quell'occasione il Presidente della Commissione ci disse, rimettendo questo parere dell'ufficio legislativo della Camera dei Deputati: "Voi vi dovete limitare

soltanto alla correzione tecnica di quanto il Governo gli ha sussurrato nell'orecchio.”. Anche qui Peterlini prende la valigia, va a Roma e contratta con il Governo, il Presidente del Consiglio va a contrattare con il Governo, è una cosa fuori da ogni logica. Il rappresentante legale, Presidente Grandi, il rappresentate legale è il Presidente della Giunta, non il Presidente del Consiglio. In quell'occasione il nostro simpatico Presidente del Consiglio ritiene di doversi occupare anche di questioni che sono attinenti alla rappresentanza legale della Regione. Forse Grandi era impegnato altrove con il Partito popolare, anzi, a questo riguardo, una battuta: devo dire Presidente Grandi che lei è l'unico dei democristiani che non si riconosce più nel nuovo partito democristiano. Ha combinato anche questa, è stato bravo e capace di riuscire a non essere più democristiano, mentre i suoi magnifici sette colleghi si sono ricomposti e riconosciuti nel nuovo movimento che ieri ha visto la luce.

Ritornando a quello che è successo in Commissione, là dove il Presidente della Commissione ha deciso che fosse ammesso soltanto l'emendamento Peterlini, perché egli ha diritto di presentare i disegni di legge, di presentare gli emendamenti, tutto in una visione quasi imperiale del suo ruolo, non più di Presidente ma di imperatore del Consiglio.

Ritornando al parere cui prima facevo riferimento, leggo a pag. 2 del parere testualmente: “Il fatto che l'organo legislativo sia investito dell'esame di un progetto di legge destinato a modificare una legge non ancora perfetta, costituisce infatti una obiettiva restrizione inerente la candidatura stessa del progetto medesimo.”. Quindi si dice: “Poiché noi interveniamo per modificare una parte, deve intendersi che questo disegno di legge deve riguardare solamente quella parte, null'altro.”, e quindi è un disegno di legge restrittivo. Bisogna riconoscere l'abilità poi anche dei giuristi della Camera dei Deputati che, per uscire dalle situazioni più ingarbugliate, hanno una professionalità che ci convince della bontà delle loro assunzioni.

Il fatto che l'organo legislativo non sia investito dell'esame di un progetto di legge destinato a modificare una legge non ancora perfetta, costituisce infatti un'obiettiva restrizione inerente alla natura stessa del progetto medesimo. Per questo motivo il limite di materia alla stregua del quale deve valutarsi l'ammissibilità degli emendamenti presentati è costituito da oggetto specifico delle modificazioni proposte e della idoneità a sanare i vizi rilevati nel precedente atto. Quindi il giudizio era di non candidabilità e sostituzione di questo termine con il termine di non eleggibilità. Il collega Divina ed io abbiamo presentato un emendamento che, al di là del problema della non candidabilità rispetto all'ineleggibilità, faceva ulteriormente diminuire il numero degli abitanti quindi la griglia era più ampia rispetto a quella precedente, ma il Presidente della Commissione ci ha detto che questo è un emendamento inammissibile, quindi non si discute. Così mi avevano convinto che fosse inammissibile, di fronte a tanta scienza mi sono detto: “Sono io che sbaglio.”. Quindi con molta serenità mi ero arreso alla cosa. Quello che poi mi ha reso ancor più perplesso in tutta questa vicenda è quanto risulta dai successivi atteggiamenti, ma soprattutto dai successivi comportamenti. Allora si è detto, collega Boldrini, che non si potevano fare emendamenti, ma io ho ricevuto via fax dal Consiglio regionale, e mi si deve dire che questo non sia un fax legittimo, cioè che questa non sia la firma di Oskar Peterlini, che questo non sia un documento trasmesso dalla segreteria generale del Consiglio regionale. Parlo perché è un dovere, da parte mia, parlare di questa materia e perché credo che qualcuno mi stia ad ascoltare; non servirà a nulla ma tutto questo quanto

meno servirà a dimostrare che il sottoscritto in Consiglio regionale, quando c'è stato, ha cercato di essere al meglio delle condizioni di forma sia fisica che mentale. Allora in Commissione non si possono presentare emendamenti, ma io leggo un emendamento il quale interviene a sopprimere tout court un articolo che è stato approvato sempre in quel medesimo disegno di legge.

Il comma 5 dell'art. 14 quater, introdotto dall'art. 1 del disegno di legge n. 4 concernente norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla l. r. 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni concernente l'elezione del Consiglio regionale nel testo approvato dal Consiglio regionale l'11 giugno 1988 e in attesa di visto da parte del Governo, è soppresso. Cosa significa questo? Significa che noi si interviene non già soltanto su quanto è previsto dalla volontà della Commissione: la Commissione aveva licenziato un testo che era limitato all'interpretazione "autentica" dell'emendamento Klotz, noi invece con l'emendamento Peterlini, e quindi diventerà l'art. n. 2 di questo disegno di legge, interverremo per negare quindi per togliere, dalla legge votata dal Consiglio a suo tempo, anche del comma 5 dell'art. 14 quater. Questa è un'altra azione che io mi permetto definire come un colpo di mano, come un qualcosa che stride agli occhi di tutti, alla logica, al buon senso, ma soprattutto alla sovranità del Consiglio, dell'Aula. In questo modo noi operiamo veramente in disprezzo di tutte le consuetudini, di tutte le regole che fin qui sono state seguite in cinquant'anni di storia del Consiglio regionale e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Vengo poi all'ultimo punto che intendo affrontare come relatore di minoranza, reintegrato da me nei fatti, circa la operatività della legge regionale per quanto riguarda la pubblicità elettorale e mi sono permesso di portarmi con me una breve memoria che il Presidente del Comitato provinciale radio televisivo di Trento, prof. Porro, esperto in materia oltre che a essere docente universitario, ha scritto: Intervenire con legge regionale in materia di comportamento dei mezzi di informazione in campagna elettorale significa necessariamente trovare un'intesa con l'autorità per le comunicazioni. Il Comitato provinciale per i servizi radio televisivi può operare da solo dopo la pubblicazione del regolamento definito dall'autorità stessa. In assenza di questo, l'estensione temporale di 30-90 giorni del divieto di propaganda istituzionale rischia, ad esempio, di rimanere inoperante.

Allora se noi abbiamo fatto tutto questo, se abbiamo conculcato i diritti del Consiglio, se abbiamo conculcato i diritti di un consigliere il quale aveva diritto oltre che dovere, una volta annunciata in Commissione la possibilità di scrivere una relazione di minoranza. Dopo di che questa mattina abbiamo, con una norma mutuata dal regolamento dell'Uganda, voluto anticipare rispetto alla discussione del disegno di legge n. 111, la facoltà che il Presidente ha voluto assegnare all'Aula di poter ridiscutere una legge che aveva già approvato al di fuori di qualsiasi garanzia per quanto riguarda l'iter legislativo previsto dal Regolamento e dopo che in Commissione il Presidente della Commissione aveva dichiarato inammissibili emendamenti che non fossero in linea con il tema determinato dalla norma Klotz, introducendo attraverso una possibilità emendativa, fuori della Commissione, in Aula, per mano del Presidente del Consiglio regionale quindi non ha aperto contrasto e violazione delle regole che lui stesso aveva dato, e in relazione ad un parere che la Camera dei Deputati ha dato, su richiesta del Presidente del Consiglio, che ha surrogato a questo riguardo anche la Giunta che avrebbe il diritto e il dovere di rappresentare dal punto di vista giuridico, in quanto la

rappresentanza giuridica della Regione non è del Consiglio ma è della Giunta e in questo quacervo di confusione, di arroganza mista ad ignoranza e mista anche ad una superficialità che non è degna di un'assemblea regionale. Ha ragione il collega Benussi quando diceva prima: "Ma che Consiglio regionale è quello che va a votare una legge che è contraria alla legge?". Cose dell'altro mondo. Io mi vedo in questa occasione, purtroppo sconfitto, perché mi rendo perfettamente conto che contro la ragione dell'ignoranza, dell'insufficienza della superficialità, del disinteresse non valgono i miei modestissimi richiami; ebbene mi sono comunque sentito in dovere di dire tutto questo soltanto per una difesa della mia dignità personale e di qualche altro collega che ho l'onore di rappresentare.

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Fedel hat das Wort. Prego, consigliere.

FEDEL: Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi.

Prima di intervenire ci ho pensato molto anche perché sono andato all'Hotel Alpi dove c'era una riunione per la difesa del popolo mocheno e cimbri e sono andato a dare un libro a due professori che stavano relazionando. Dopo di che ho ascoltato questa discussione.

Secondo il mio punto di vista, onorevole collega Taverna, sai qual è la stima che noi abbiamo nei tuoi confronti, mi pare che ti arrampichi sugli specchi. Il Presidente del Consiglio Oskar Peterlini ha delle prerogative e queste prerogative vanno rispettate come tu rivendichi altre prerogative in qualità di consigliere regionale evidentemente il Presidente del Consiglio ha diritto ad avere le proprie prerogative. Contrariamente iniziamo a non comprenderci più sulle regole fissate. Poi un'altra osservazione che volevo fare è questa: non mi è piaciuto, in quanto rappresentante di Autonomia Trentino Integrata, il fatto che si vada a pietire dal Governo l'approvazione di una legge. O una non approvazione, non ha nessuna importanza stimatissimo collega Zanoni.

O siamo coscienti che qui siamo una regione autonoma, o se non siamo coscienti di questo evidentemente allora ecco che assumiamo comportamenti poco consoni a quello che, secondo me, è il problema di principio. Io non voglio assolutamente entrare nelle disquisizioni se la legge è così o colà. Io so che comunque il Consiglio regionale aveva votato un emendamento, presentato dalla dottoressa Klotz, che prevedeva la ineleggibilità dei sindaci che non davano le dimissioni prima di candidare, questo ha approvato il Consiglio regionale. Se adesso, ed io sono molto esplicito e chiaro, perché io ho il coraggio delle mie idee, se volete o se si è contrattato in forma poco pulita, favorire il sindaco di Trento, sono fatti che non riguardano la correttezza di comportamento del Consiglio regionale, perché evidentemente se il Consiglio regionale a maggioranza, con anche il mio voto, ha votato l'emendamento Klotz era per il semplice fatto che si riteneva opportuno che ci fosse una distinzione fra l'incarico di sindaco e l'incarico di candidato alle elezioni.

Chiedo scusa, Presidente, se ho alzato la voce però secondo il nostro punto di vista, come ho detto prima, lei ha le sue prerogative e queste le deve usare indipendentemente da quello che è il concetto di questo o di quell'altro consigliere. Come i consiglieri hanno le loro prerogative, lei come Presidente eletto da questa assemblea, ha le proprie e le deve mantenere. Dico questo con forza vedendo qui, davanti a me, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Siete stati

eletti e dovete usare le vostre prerogative. Nessuno dubita che non le usiate con correttezza.

Per quanto riguarda poi il discorso della legge in oggetto e l'emendamento Klotz, io non sono soddisfatto che si sia andati a pietire e a contrattare con il Governo, perché il Governo deve rispettare ex Statuto, ex legge costituzionale n. 5, deve rispettare la nostra autonomia. Questo è quello che dice Autonomia Trentino Integrale ed ecco perché abbiamo una nostra funzione e riteniamo sempre più valida, a questo punto, per quanto riguarda l'emendamento Klotz secondo me il Consiglio regionale l'aveva votato e non doveva essere obliterato. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke schön, Abgeordneter Fedel, auch für die Worte der Anerkennung, die Sie ausgesprochen haben. Damit kommen wir zur Replik und zum Übergang zur Sachdebatte. Ich wollte nicht lange replizieren. Ich wollte nur sagen, Abgeordneter Taverna, die von Ihnen genannten Fristen für die Einbringung von Minderheitsberichten sind nicht verankert. Das steht nirgends und ich habe ihn dann auch gebeten angesichts der institutionellen Frage, die ich sowieso dem Regionalrat vorlege, daraus keine „questione“ zu machen. Jedenfalls haben wir es zur Kenntnis genommen, aber formalrechtlich ist alles in Ordnung. Damit stimmen wir ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer damit einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Das war die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 1 Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? Bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt. Den Artikel 1 habe ich schon gelesen. Wer meldet sich zu Artikel 1 zu Wort? Niemand. Geheime Abstimmung? Wer schließt sich an? Sieben, das sind genügend. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel. Wir stimmen ab über den Artikel 1.

(interruzione)

PRÄSIDENT: Siamo in fase di votazione, signori. Mi dispiace. È contro il regolamento, cons. Di Puppò. Wir stimmen ab über den Artikel 1. Siamo in fase di votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter **Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz**

PRESIDENTE: E' stata inserita una scheda in più nell'urna, dobbiamo ripetere la votazione. Vi prego di prendere atto che con simili atti non facciamo una bella figura.

Prego di ridistribuire le schede, dobbiamo rivotare l'art. 1.

Comunico l'esito della votazione:

Votanti	54
schede favorevoli	42
schede contrarie	9
schede bianche	3

Mi rivolgo al collega Benedetti, presentatore di un emendamento. L'emendamento decade perché non è attinente all'argomento.

Do lettura della proposta di delibera n. 47

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA SUPPOSTA ILLEGITTIMITÀ' DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4 "NORME PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICHE TECNICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE", IN ATTESA DI VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Presentata dal Presidente del Consiglio regionale, dott. Oskar Peterlini in data 7 luglio 1998.

Recita:

Visto il disegno di legge n. 4, dal titolo "Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale";

Considerato che lo stesso è in attesa di essere vistato dal Commissario del Governo;

Visto il parere redatto da parte dell'Ufficio del regolamento della Segreteria generale della Camera dei Deputati dal titolo "Sull'esame di un progetto di legge regionale modificativo di un'altra legge regionale non ancora pubblicata", di data 1° luglio 1998;

Vista l'informativa al Presidente del Consiglio regionale nella quale viene evidenziato che la disposizione di cui all'articolo 14 quater, comma 5, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge citato, può presentare aspetti di incostituzionalità;

Visto l'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 3 luglio 1998 con la quale si è provveduto ad interpretare l'articolo 75, commi 2 e 3, del Regolamento interno;

A maggioranza di voti legalmente espressi,

**IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE**

nella seduta del 7 luglio 1998,

d e l i b e r a

1. Di estrapolare dal testo del disegno di legge n. 4 dal titolo “Norme per il contenimento delle spese elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l’elezione del Consiglio regionale” il comma 5 dell’articolo 14 quater, introdotto dall’articolo 1 del disegno di legge stesso.

2. Di formalizzare, nella forma allegata alla presente deliberazione, un distinto disegno di legge dal titolo “Disposizioni in materia di propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati”, in cui all’articolo 1 venga ripreso il contenuto della disposizione legislativa di cui al comma 5 dell’articolo 14 quater, introdotto dall’articolo 1 del disegno di legge n. 4 nel testo già approvato dal Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

„Disposizioni in materia di propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati“

Art. 1

(Propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati)

1. Nei sessanta giorni antecedenti la data fissata per l’elezione del Consiglio regionale é vietato alle associazioni, unioni o sindacati ad utilità sociale che si avvalgono delle agevolazioni previste da norme relative al volontariato, che svolgono servizi di patronato o ricevono finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma, fare qualsiasi tipo di propaganda elettorale a favore di candidati o partiti.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: BESCHLUBFASSUNGSVORSCHLAG NR: 47

MABNAHMEN, DIE SICH AUS DER ANGENOMMENEN ILLEGITIMITÄT DES GESETZENTWURFES NR. 4 ÜBER „BESTIMMUNGEN ZUR BESCHRÄNKUNG DER AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER WAHL DES REGIONALRATES UND FACHSPEZIFISCHE ÄNDERUNGEN ZUM REGIONALGESETZ VOM 8. AUGUST 1983, NR. 7 MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN BETREFFEND DIE WAHL DES REGIONALRATES“ IN

ERWARTUNG DES SICHTVERMERKS DES REGIERUNGSKOMMISSÄRS
ERGEBEN

EINGEBRACHT

VOM PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES
DR. OSKAR PETERLINI

AM 7. JULI 1998 mit folgenden Wortlaut:

Nach Einsicht in den Gesetzentwurf Nr. 4 über „Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates“;

Angesichts der Tatsache, daß dieser Gesetzentwurf vom Regierungskommissär noch mit dem Sichtvermerk versehen werden muß;

Nach Einsicht in das vom Amt für die Geschäftsordnung des Generalsekretariats der Abgeordnetenkommer ausgearbeitete Gutachten vom 1. Juli 1998 mit dem Titel „Über die Beratung eines Regionalgesetzentwurfes, der ein noch nicht veröffentlichtes Regionalgesetz abändert“ ;

Nach Einsicht in das Schreiben an den Präsidenten des Regionalrates, in dem hervorgehoben wird, daß die Bestimmung von Art. 14 quater Absatz 5, die mit Art. 1 des genannten Gesetzentwurfes eingeführt wird, Aspekte der Verfassungswidrigkeit aufweisen könnte;

Nach Einsicht in den Artikel 124 der Geschäftsordnung des Regionalrates;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluß Nr. 66 vom 3. Juli 1998, mit dem die Auslegung des Artikels 75 Absätze 2 und 3 der Geschäftsordnung des Regionalrates vorgenommen worden ist;

Mit.....zum Ausdruck gebrachten Stimmen

BESCHLIEßT:

1. Aus dem Text des Gesetzentwurfes Nr. 4 über „Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates“ den Absatz 5 des Artikels 14 quater, der mit Artikel 1 des Gesetzentwurfes eingeführt wird, auszuklammern.

2. Einen getrennten Gesetzentwurf mit dem Titel „Bestimmungen über die Wahlwerbung von Verbänden, Vereinigungen und Gewerkschaften“ formalrechtlich in der diesem Beschluß beiliegenden Form einzureichen, wobei in Art. 1 der Inhalt der Gesetzesbestimmung von Absatz 5 des Artikels 14 quater, der vom Artikel 1 des bereits vom Regionalrat genehmigten Gesetzentwurfes Nr. 4 eingeführt wird, übernommen werden wird.

GESETZENTWURF

„Bestimmungen über die Wahlwerbung von Verbänden, Vereinigungen und Gewerkschaften“

Art. 1

(Wahlwerbung von Verbänden, Vereinigungen und Gewerkschaften)

(1) Verbänden, Vereinigungen und Gewerkschaften, die gemeinnützigen Charakter haben, die Begünstigungen der Volontariatsbestimmungen in Anspruch nehmen, Patronatsdienste leisten oder in irgendeiner Form Mittel aus den öffentlichen Haushalten erhalten, ist ab dem 60. Tag vor jenem, der dem für die Wahl des Regionalrates festgelegten Tag vorausgeht, jegliche Werbetätigkeit für Kandidaten und für Parteien verboten.

Art. 2

(Inkrafttreten)

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Gleichzeitig zu lesen ist ein Abänderungsantrag Protokollnummer 12155 vom 3. Juli 1998 unterzeichnet vom Präsidenten Dr. Oskar Peterlini.

Abänderung zu diesem Artikel 1

Nach Artikel 1 werden nachstehende Artikel hinzugefügt:

„Art. 1 bis

(Aufhebung des Absatzes 5 des Artikel 14 quater, der mit Artikel 1 des Gesetzesentwurfes Nr. 4 eingeführt wurde)

1. Der Absatz 5 des Artikels 14 quater, der mit Artikel 1 des Gesetzesentwurfes Nr. 4 betreffend „Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates“ eingeführt wurde, wird im vom Regionalrat am 11. Juni 1998 genehmigten und mit dem Sichtvermerk seitens der Regierung noch nicht versehenen Wortlaut aufgehoben.

Art. 1 ter

(Inkrafttreten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Emendamento all'articolo 1 prot.n. 12155 del 3 luglio 1998

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti.

Art. 1 bis

(Soppressione del comma 5 dell'articolo 14 quater introdotto all'articolo 1 del disegno di legge n. 4)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 quater introdotto all'articolo 1 del disegno di legge n. 4 concernente „Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale“ nel testo approvato dal Consiglio regionale 11 giugno 1998 e in attesa del visto da parte del Governo è soppresso.

Art. 1 ter
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Da geht es jetzt um den zweiten Teil der aufgeworfenen Verfassungszweifel. Der Beschlußfassungsvorschlag einschließlich des beiliegenden Streichungsantrages, der ein Beschluß ist, sieht praktisch vor, daß im Gesetzentwurf der Absatz gestrichen wird und auf ein getrenntes Gesetz gesetzt wird, was bereits genehmigt ist und somit also nicht einer weiteren Abstimmung bedarf. Die rechtliche Grundlage ist im Artikel 75 bzw. in der entsprechenden neuen Auslegung des Präsidiums verankert. Sind Wortmeldungen dazu? Keine. Geheimabstimmung? Wir stimmen dann jetzt darüber ab. Übrigens muß ich sagen, daß der Antrag Di Puppò zur Änderung der Assessoren u.s.w. nicht zulässig ist, nur damit es im Protokoll steht. Wer ist für die Geheimabstimmung? Das sind genügend. Prego, consigliere Di Puppò. Su cosa?

DI PUPPO: Sull'ordine dei lavori, Presidente, mi viene inviato un funzionario per dirmi che un emendamento che ho proposto non sarebbe ammissibile, secondo una procedura non scritta, quindi torniamo alla tradizione orale, quella biblica, perché le procedure scritte non le abbiamo. Eppure pare che non manchi la fantasia, la creatività a questa Presidenza del Consiglio regionale che ritiene, l'altro giorno il 3 luglio, di poter interpretare, in forma autentica, l'art. 75 che aveva già interpretato in forma autentica il 7 aprile, quindi qualche mese fa, e che sappiamo per certezza che non interpreterà in forma autentica nel mese di agosto, solo perché siamo chiusi per ferie, perché altrimenti lo farebbe anche nel mese di agosto.

Allora non mi si venga a dire che non può essere accettato questo emendamento per il semplice fatto che non sembrerebbe essere ammissibile in base a che cosa, Presidente? Si è inventata una procedura che ha lo scopo esclusivo di poter consentire al Consiglio regionale di ritornare sui propri passi, rivedere le proprie decisioni per far sì che un atto legislativo possa andare a buon fine. Ebbene, nel momento in cui si riconosce la possibilità di autocensurarsi, di autocorreggersi, vogliamo porre delle limitazioni? A me questa sembra un'assurdità, caro Presidente.

Quindi anche là dove si è chiesto il parere alla segreteria della Camera dei Deputati che non è ancora giurisprudenza, che non è comunque un batticchio, ma è esclusivamente l'opinione di un funzionario, lì si dice a chiare lettere proprio al suo quesito: "Sussiste controversia nella dottrina.". Un'espressione chiara come questa la dice lunga, che nessuna delle posizioni è perfettamente difendibile o ricusabile e vogliamo noi redimere la questione dicendo che l'emendamento non è ammissibile proprio quando la consulenza da voi cercata vi dice con chiarezza che la materia non è definita? Quindi non può essere negata all'Aula la possibilità di esprimersi su un punto che è tuttora controverso. Grazie Presidente.

PRÄSIDENT: Ich verstehe ja Ihre politische Schlacht, daß also die Assessoren von dieser Unwählbarkeit herausgenommen werden. Ich muß Sie daran erinnern, daß ich als Präsident für alle das Recht gleich auslege und ich sage Ihnen, daß wir vor fünf Minuten einen Artikel gewählt haben, in dem die Assessoren angeführt sind. Somit ist es aufgrund von Artikel 75 Absatz 2 nicht zulässig, das Gegenteil zu beschließen. Abgeordneter Di Puppò, Sie haben momentan nicht das Wort. Wir können nicht in der gleichen Sitzung das Gegenteil beschließen von dem was fünf Minuten vorher passiert ist und das weiß jeder Abgeordnete. Wenn Sie das nicht haben wollen, dann sind Sie halt dagegen, aber ich als Präsident sage Ihnen, daß es nicht zulässig ist und damit ist das Thema abgeschlossen. Ich habe Ihnen sogar die Wege aufgezeigt wie Sie Ihren Antrag später bringen können und wo er seinen Platz findet und rechtmäßig beschlossen werden kann. Das geht einfach nicht. Wir sind in Abstimmungsphase, Abgeordneter Di Puppò. Es hat keinen Sinn, jetzt eine Diskussionen darüber zuzulassen, ob zulässig oder nicht.

(interruzione)

PRÄSIDENT: Wenn Sie glauben, daß Sie im Recht sind, dann lasse ich die Aula darüber abstimmen, ob es zulässig ist, daß wir jetzt einen Absatz bringen, daß wir die Assessoren herausnehmen. Es soll die Vernunft und die Aula entscheiden. Bitte, Frau Abgeordnete Kury.

KURY: Zum Fortgang der Arbeiten. Ich glaube nicht... Herr Präsident, darf ich jetzt reden oder nicht?

PRÄSIDENT: Die Frau Abgeordnete Kury hat das Wort.

KURY: Herr Präsident, ich ersuche Sie nicht darüber abstimmen zu lassen. Wir machen uns lächerlich. Wir haben vor drei Minuten etwas beschlossen und wir können nicht drei Minuten darauf über das Gegenteil noch einmal abstimmen. Wir haben ein Gesetz verabschiedet, in dem steht: Assessoren und Bürgermeister in Gemeinden einer bestimmten Größe sind nicht wählbar. Wir haben es heute formalrechtlich noch einmal mit einer breiten Mehrheit bestätigt. Wie können wir dann drei Minuten später sagen: aber jetzt stimmen wir noch einmal darüber ab. Herr Präsident, das können sie nicht zulassen, wenn sie hier ein seriöses Arbeiten garantieren wollen. Wem das politisch nicht paßt, hat die Möglichkeit sich dagegen bei der Abstimmung auszusprechen, aber Sie können nicht so lange abstimmen lassen bis das richtige Ergebnis herauskommt.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Abgeordneter Di Puppò, bitte.

DI PUPPO: Presidente, la vicenda ha assunto toni, direi quantomeno singolari ma perché singolare è la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare.

Ho presentato, nei tempi dovuti, un disegno di legge che oggi non trovo nell'ordine del giorno, mi si dice per un fatto puramente tecnico, ma avrebbe dovuto esserci. In quel disegno di legge si parlava proprio di stralciare gli assessori dalla limitazione. Pazienza. Propongo, prima della votazione del disegno di legge 111, che si possa votare per termini separati. Cioè i sindaci prima, e gli assessori dopo, perché all'Aula sia data la possibilità di esprimersi e mi viene impedito dicendo che siamo in fase di votazione mentre non era vero, non erano state ancora distribuite le schede. Riapriamo la questione proprio in termini di legittimità e sorvoliamo, come se nulla fosse, che la posizione dell'Assessore è totalmente diversa da quella del sindaco, proprio in forza di una nostra legge elettorale, non dia altra legislatura, di questa legislatura, di questi consiglieri regionali noi abbiamo deciso che il sindaco stipula un patto personale con gli elettori, abbiamo deciso che il sindaco, dando le dimissioni, manda a casa il proprio Consiglio comunale; abbiamo deciso nello stesso tempo che l'Assessore, assumendo quella carica, perdeva quella di consigliere comunale impedendogli così di prendere la parola, di votare all'interno del Consiglio, modificando totalmente la sua funzione e il suo ruolo. Ma allora dov'è la legittimità quando questi due soggetti, che abbiamo voluto diversi, li trattiamo allo stesso modo impedendo loro un diritto fondamentale, quello di essere elettorato passivo. Abbiamo impedito loro un diritto fondamentale e trattiamo la cosa con superficialità. Abbiamo deciso tre minuti fa. Ma perché, è il tempo che ci condiziona forse? O non è forse ancora una logica che ci deve far privilegiare la legittimità degli atti e delle decisioni che assumiamo.

Io sono dell'avviso, Presidente, che anche se andassimo in votazione potremmo non trovare la maggioranza su questo argomento, però ho ancora l'orgoglio di voler rappresentare posizioni che in coscienza mi sento di sostenere, proprio per quei valori di libertà che anche qui dentro noi ci siamo impegnati a difendere. Grazie.

PRÄSIDENT: Ich verstehe Ihr Engagement, Abgeordneter Di Puppò. Mir bleibt aber nichts anderes übrig als auf die Regelungen zu verweisen. Es hat glaube ich in diesem Saal jeder verstanden, daß es nicht zulässig ist. Ich habe es Ihnen jetzt persönlich durch meine Stellungnahme entsprechend der Aussage der Juristen erklärt. Ich kann nicht, weil Sie heftiger oder weniger heftiger protestieren, deswegen das Gesetz brechen. Abgeordneter Ianieri, prego.

IANIERI: Sull'ordine dei lavori. Premesso che intanto siamo arrivati alle ore 13.00, sarebbe opportuna una pausa per poter riflettere un attimino anche sulle osservazioni che ha avanzato il cons. Di Puppò. Io credo che quantomeno occorra discutere meglio quello che è successo.

L'emendamento Di Puppò, al di là del fatto che uno possa o avrebbe potuto votare a favore o contro, l'emendamento Di Puppò era stato in effetti presentato prima che venisse posto in votazione il disegno di legge n. 111 e pertanto io, sinceramente, non riesco a capire per quale motivo questo emendamento sia stato ritenuto non ammissibile. Questo, a mio avviso, non può trovare riscontro. Chiedo pertanto, prima di

procedere, tanto sono le ore 13.00, di aggiornare i lavori alle ore 15.00 e approfondire questo argomento. Grazie.

PRÄSIDENT: Wir sind in Abstimmung. Ich habe alles erklärt und jetzt ist genug mit dem In-die-Länge-ziehen. Wir stimmen jetzt ab. Geheime Abstimmung ist verlangt worden. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

(interruzione)

PRÄSIDENT: Wir stimmen ab über den Beschlußfassungsvorschlag mit der Protokollanlage 12155 dazu. Wir stimmen ab über die Herausnahme des Artikels über die Verbände und die Übertragung auf ein eigenständiges Gesetz, das jetzt separat nach Rom geht. Da braucht es ein Präsidium und einen Präsidenten und da kann nicht jeder reden wie er will. Ich bitte um den Namensaufruf.

(interruzione)

PRÄSIDENT: Wir sind in Abstimmung. Sie verletzen die Geschäftsordnung, Abgeordneter Di Puppo. Mi dispiace. Ich bitte um die Abstimmung.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	52
Ja-Stimmen:	41
Nein-Stimmen:	7
weiße Stimmzettel:	4

Damit ist der Antrag in seiner Gesamtheit genehmigt und ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit und wir sehen uns um 15.15 Uhr. Entschuldigung für die Viertelstunde.

(ore 13.14)

(ore 15.26)

Vorsitz Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

DIVINA: *(Segretär): (ruft die Namen auf)*
(Segretario): (fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Danke für den Namensaufruf. Wir setzen die Arbeiten fort. Abgeordneter Willeit, wozu? Prego.

WILLEIT: Signor Presidente, da come io giudico le circostanze, ritengo che l'Aula abbia bisogno e diritto di sapere come la procedura di approvazione definitiva delle proposte di questa mattina, debba continuare.

Ricordo, a prescindere dai giochi e giochetti fatti questa mattina ove uno preannuncia la contrarietà e poi vota a favore. Questa mattina abbiamo iniziato con una delibera di indirizzo o di fondo, e sperimentata per la prima volta in occasione della legge elettorale in questa legislatura. Abbiamo iniziato la seduta con una delibera di indirizzo, l'abbiamo continuata con una regolare iniziativa di legge, con una regolare proposta di legge di cui è stata letta la relazione, di cui è stato letto il testo della Commissione. Abbiamo poi approvato un articolo, dopo di che siamo ancora passati all'approvazione di una delibera. Ecco, personalmente e ritengo anche per altri colleghi di dover chiedere delucidazioni su questo modo di procedere e su che cosa il Consiglio regionale è ancora chiamato a deliberare o che cosa è chiamato a produrre alla fine? Deliberazioni o leggi e quante.

PRÄSIDENT: Ich habe alles gehört, Abgeordneter Willeit. Da braucht es aber keine Intervention, Sie waren ja im Präsidium und haben darüber geredet. Wir kommen jetzt zur Endabstimmung über die vormittags vorbereiteten Gesetzentwürfe und wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind - und ich sehe keine -, dann bitte ich um die Verteilung der Stimmzettel. Wir stimmen zuerst über den Gesetzentwurf Nr. 111 ab.

(interruzione)

PRÄSIDENT: Es sind keine Wortmeldungen, ich habe ja gefragt. Abgeordneter Willeit, ich verstehe nicht wie man vom Präsidiumstisch aus Opposition gegen das Präsidium machen kann. Abgeordneter Willeit bitte überlegen Sie sich die Haltung. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	60
Ja-Stimmen:	43
Nein-Stimmen:	12
weiße Stimmzettel:	5

Damit ist der Gesetzentwurf genehmigt. Sind weitere Stimmabgabeerklärungen zum zweiten Teil, den wir sicherheitshalber auch noch genehmigen, er betrifft die Verbände. Ich sehe keine Wortmeldungen, dann stimmen wir ab. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	59
Ja-Stimmen:	47
Nein-Stimmen:	8
weiße Stimmzettel:	4

Damit ist auch dieser Gesetzentwurf genehmigt. Danke für die Geduld. Formalrechtlich ist jetzt wirklich alles in Ordnung gebracht worden, mit so vielen Abstimmungen, die auch jeden Zweifel über die Prozedur außer Rechtfertigung setzen.

Damit kommen wir zum 2. Punkt der Tagesordnung: **Gesetzentwurf Nr. 86: Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) (eingebracht vom Regionalausschuß)**. Wir setzen die Debatte fort, wobei ich erinnere, daß heute die Fraktionssprecher beschlossen haben Nachtsitzung zu machen. Wir werden dann sehen wie weit wir kommen. Wir sind beim Artikel 11 octies.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter
Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Prego l'Aula di fare silenzio, dò lettura dell'emendamento prot. n. 11.615 concernente: Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige).

E' stato presentato un subemendamento all'art. 11 octies a firma della Giunta che recita: 1. Al comma 24, alla fine della prima frase sono inserite le seguenti parole: „fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino“.

Prego il collega Denicolò di dare lettura del testo in tedesco.

DENICOLO': Fortsetzung Gemeindeordnung. Abänderungsantrag zum Änderungsantrag zu Artikel 11 octies vom 16. April 1998, Protokollnummer 11615, eingebracht vom Regionalausschuß mit folgendem Wortlaut:

Am Ende des ersten Satzes des Absatzes 24 werden nachstehende Worte hinzugefügt „jedoch vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für die ladinische Sprachgruppe“.

PRESIDENTE: Qualcuno intende illustrarlo? Il Presidente della Giunta? Ha chiesto di intervenire il collega Willeit, ne ha facoltà.

WILLEIT: Grazie signor Presidente. Non vorrei sostituirmi a chi ha presentato l'emendamento, che indubbiamente dimostra una certa sensibilità.

La formulazione della possibilità, desidero ricordare che non è quella garantista, non è quella più ideale o adeguata in tutti i casi. Come formulazione generale si può anche accettare ma esistono dei casi là dove, anche al di fuori del territorio prettamente ladino nel quale esistono altre garanzie per la rappresentanza, anche al di fuori di queste località, si presentano delle situazioni là dove non basta la possibilità di accedere, ma occorre la garanzia di presenza, occorre il diritto di partecipazione, ciò succede in tutti quei casi là dove, anche a livello locale, vi sono dei posti ai quali

concorrono anche ladini e diventa assolutamente importante in quei casi ove vi è una nutrita presenza di appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Ho letto la proposta o l'osservazione del sindacato di categoria, non ce l'ho qui ma mi pareva parlasse di adeguata rappresentanza. Personalmente preferirei quella regola, ma se il presentatore insiste in questa più blanda e meno garantista dell'accessibilità che non è un termine giuridico, a mio avviso non stabilisce diritti ma stabilisce facoltà in mano ad altri se insiste in questa sua proposta io indubbiamente debbo sostenere anche questa.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire la Giunta, prego Presidente.

GRANDI: Solo per dire, signor Presidente, signori consiglieri, che questo è un emendamento di natura essenzialmente tecnica, poiché all'art. 11 sesies la norma era già stata accolta però, nell'art. 11 nonies la norma così emendata viene soppressa per cui si rende necessario ripristinare questo nella nuova normativa sul personale dei Comuni.

Ringrazio, per quanto ha affermato il cons. Willeit.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire, lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun voto contrario, nessun astenuto, il Consiglio approva all'unanimità.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo. 11, prot. n. 12.018/26. E' nel pacchetto di Gasperotti e Pinter che recita: "Al comma 27 dell'articolo 11 nonies la cifra '400' è sostituita con la cifra '200'.

Diamo lettura del testo in tedesco collega Denicolò.

DENICOLO': Abänderungen zum Artikel 11 vom 12. Juni 1998 mit der Protokollnummer 12018/26, eingebracht von den Abgeordneten Gasperotti, Pinter, Chiodi und anderen

Änderungsantrag zum Änderungsantrag Nr. 11

Bei Absatz 27 des Artikels 11 nonies wird die Ziffer „400“ durch die Ziffer „200“ ersetzt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende illustrarlo? Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, un voto di astensione, tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento prot. n. 12.018/7 che fa parte del pacchetto degli emendamenti Gasperotti e Pinter. Volevo spiegare all'Aula che sono stati ordinati secondo i commi di riferimento. Lei lo ha ritirato? Bene l'emendamento viene ritirato.

E' stato presentato un subemendamento all'emendamento all'articolo 11 sempre a firma di Gasperotti, Pinter ed altri prot. n. 12.018/8 che recita: "Il comma 57 dell'articolo 11 octies è sostituito dal seguente: '57. Il rapporto a tempo parziale è regolato dalle norme contrattuali nei limiti delle norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.'"

Prego dare lettura del testo tedesco.

PRESIDENTE: Il Presidente intende illustrarlo. Prego.

GRANDI: La Giunta approva questo emendamento.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, nessun astenuto, tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Abbiamo un altro emendamento all'emendamento all'articolo 11, sempre a firma di Gasperotti, Pinter e altri prot. n. 12.018/9 che recita: "Il comma 58 dell'articolo octies è sostituito dal seguente: '58. I Comuni e le IPAB possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei Comuni e delle IPAB, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.'."

Diamo la lettura del testo in tedesco e poi la parola al Presidente della Giunta.

DENICOLO': Abänderung der gleichen Unterzeichner vom 12. Juni 1998, Protokollnummer 12018/9.

Absatz 58 des Artikels 11 wird wie folgt ersetzt:

„Die Gemeinden und die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen können die in ihrer Verwaltung tätigen Bediensteten dazu ermächtigen, auch während der Dienstzeit bei den Fachverbänden der Gemeinden und der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen auf Landesebene zu arbeiten, wobei erstere für die Vergütung der Tätigkeit aufkommen, die dort anstatt bei der Verwaltung ausgeübt wird.“.

GRANDI: Nel merito la Giunta conviene su questo emendamento e pertanto esprimo il voto favorevole.

PRESIDENTE: Nessuno intende intervenire? Allora lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, nessun astenuto, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento all'art. 11 octies prot. n. 11.788 a firma di Zendron, Kury e Chiodi che recita: "Al comma 63 si aggiunge la lettera C): 'C) adotta propri atti regolamentari per osservare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Funzioni pubbliche.'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Abänderung von den Abgeordneten Kury, Chiodi und Zendron vom 12. Mai 1998, Protokollnummer 11788, mit folgendem Wortlaut:

Bei Absatz 63 ist folgender Buchstabe c) hinzuzufügen:

c) Sie erläßt Verordnungen, um entsprechend den Richtlinien des Ministerratspräsidiums, Abteilung Öffentliche Aufgabenbereiche, die gleiche Würde von Mann und Frau bei der Arbeit zu gewährleisten.

PRESIDENTE: Presidente lei intendeva illustrarlo? Prego.

GRANDI: Solo per dire che in ossequio al criterio e al principio della parità la Giunta, condividendo questo emendamento, lo vota.

PRESIDENTE: Nessuno intende prendere la parola. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Nessun contrario, una astensione, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/11 a firma di Gasperotti, Pinter, Chiodi ed altri che recita: Al comma 65 dell'articolo 11 octies, lettera c), le parole "allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità" sono soppresse.

Il primo firmatario chiede di ritirarlo.

Passiamo al prossimo emendamento prot. n. 12.018/12 sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter e altri che recita: "Al comma 65 dell'articolo 11 octies, la lettera c), dopo le parole 'è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico' sono aggiunte le parole 'in godimento, escluse le indennità che presuppongono presenza in servizio,'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Abänderung vom 12. Juni 1998, Protokollnummer 12018/12, eingebracht von den Abgeordneten Gasperotti, Pinter, Chiodi und anderen.

Bei Absatz 65 des Artikel 11 octies Buchstabe c) wird vor dem Wort „Besoldung“ das Wort „bezogene“ eingefügt. Nach dem Wort „Besoldung“ werden hingegen folgende Worte hinzugefügt „mit Ausnahme der Entschädigungen zusteht, die die Anwesenheit im Dienst voraussetzen“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente, ne ha facoltà.

GRANDI: Questo emendamento chiarisce la norma che nella sostanza era stata proposta da noi e pertanto esprime il voto favorevole della Giunta.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11 prot. n. 12.018/13 a firma di Gasperotti, Pinter, Chiodi ed altri che recita: "Al comma 76 dell'articolo 11 octies, dopo le parole 'Le delegazioni' sono inserite le seguenti: 'ed i comitati di settore'."

Prego dare lettura del testo tedesco:

DENICOLO': Abänderung Nummer 12018/13

Bei Absatz 76 des Artikels 11 octies werden nach den Worten: „die Delegation“ folgende Worte eingefügt „und die Fachkomitees“.

PRESIDENTE: Qualcuno intende illustrarlo? Prego Presidente.

GRANDI: La Giunta approva questo emendamento perché riteniamo che per questo tipo di contratto sia opportuno seguire quanto questo emendamento prevede.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento è approvato.

Informo l'Aula che l'emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12018/14 è già stato trattato e approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, n. 12.018/15 a firma di Gasperotti, Pinter Chiodi e altri che recita: “Il comma 91 dell'articolo 11 octies è soppresso.”.

Prego dare lettura del testo tedesco:

DENICOLO: Abänderung zum Artikel 11 mit der Protokollnummer 12018/15.

Absatz 91 von Artikel 11 octies ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende illustrarlo? Prego Presidente.

GRANDI: Solo per dire che qui di fatto si contravviene alla normativa sulla contrattazione, la Giunta non è nelle condizioni di approvare questo emendamento per quanto riguarda la parte relativa alla disciplina relativamente ai permessi sindacali.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Con 14 voti favorevoli, 3 voti di astensione, tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/16 a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri che viene ritirato.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/17 sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri che recita: “Al comma 102 dell'articolo 11 octies le parole da ‘Possono essere assegnate’ sino a ‘mediante concorso pubblico’ sono soppresse.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Abänderung vom 12. Juni 1998, Protokollnummer 12018/17.

Im Absatz 102 des Artikels 11 octies werden die Worte von „Nicht mehr...“ bis „auszuschreiben“ gestrichen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego Presidente.

GRANDI: Solo per dire che per avere le medesime modalità di accesso alla dirigenza tra Comuni e Province noi non possiamo votare questo emendamento.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, 1 astenuto, tutti gli altri contrari l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/18, sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter e Passerini, che recita: "Al comma 103 dell'articolo 11 octies le parole 'nel regolamento organico' sono soppresse."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Abänderung mit der Protokollnummer 12018/18

Im Absatz 103 des Artikels 11 octies werden die Worte „in der Personalordnung“ gestrichen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente, prego.

GRANDI: Si tratta di un emendamento di natura tecnica e che aggiusta la forma. Per noi è condivisibile, pertanto lo approviamo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/19, sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri, che recita: "Al comma 105 dell'articolo 11 octies, dopo le parole 'possono accordarsi' sono aggiunte le parole 'fra di loro o con altre amministrazioni' e le parole 'per tutti i comuni' sono sostituite dalle parole 'per tutte le amministrazioni'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Abänderung mit der Protokollnummer 12018/19

In Absatz 105 des Artikels 11 octies werden nach dem Wort „können“ folgende Worte hinzugefügt „unter sich oder mit anderen Verwaltungen“ und die Worte „für sämtliche Gemeinden werden durch die Worte „für alle Verwaltungen“ ersetzt“.

PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola? Ha chiesto di intervenire il Presidente, prego.

GRANDI: Noi valutiamo positivamente questo emendamento aggiuntivo perché assicura maggiore celerità ed anche minor costo nell'effettuazione dei pubblici concorsi.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Nessun contrario, due astenuti tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/20, sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri, che recita: "Al comma 107 dell'articolo 11 octies, le parole 'L'attribuzione degli incarichi può

prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali.' sono soppresse.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Protokollnummer 12018/20

In Absatz 107 von Artikel 11 octies werden die Worte „bei der Zuweisung der Aufträge kann von der vorherigen Zuweisung von Dienstbefugnissen infolge von Wettbewerbsverfahren abgesehen werden“ gestrichen.

PRESIDENTE: L'emendamento viene ritirato.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 octies aggiuntivo a firma di Zendron, Kury ed altri prot. n. 11.784, che recita: “Dopo il comma 107 sono aggiunti i seguenti commi:

'107 bis. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

107 ter. I nuclei di cui al comma 107 bis operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

107 quater. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli da esperti anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

107 quinquies. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

107 sesties. All'istituzione dei nuclei di cui al comma 107 bis si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° luglio 1999. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Abänderung Protokollnummer 11784 von der Abgeordneten Kury und anderen.

Nach Absatz 107 werden folgende Absätze hinzugefügt:

Absatz 107 bis. Bei den Gemeinden werden interne Kontrolldienste oder Bewertungseinheiten eingerichtet, die die Aufgabe haben, mittels Vergleichsbewertungen die Kosten und den Ertrag, die Erreichung der Zielsetzung, die korrekte und sparsame Verwaltung der öffentlichen Ressourcen, die Unparteilichkeit und die gute Führung der Verwaltung zu überprüfen. Die Dienste und Einheiten legen

mindestens jährlich auch auf Hinweis der Führungsorgane die Bezugsmaßstäbe für die Kontrolle fest.

Absatz 107 ter. Die in Absatz 107 ter genannten Einheiten arbeiten unabhängig und sind ausschließlich den politischen Führungsorgan gegenüber verantwortlich. Es wird ihnen im Rahmen der geltenden Planstellen ein entsprechendes Kontingent an Bediensteten zugewiesen. Es kann auch außerplanmäßiges Personal eingesetzt werden. Aus begründeten Erfordernissen können die Gemeinden auch externe Konsultanten und Experten in Bewertungstechniken und Führungskontrollen hinzuziehen.

Absatz 107 quater. Die Bewertungseinheiten sind - sofern sie errichtet werden - aus Amtsdirektoren der höchsten Ebenen und auch aus außenstehenden Experten zusammengesetzt. Falls erforderlich können die Gemeinden vereinbaren, auch kumulativ mit mehreren Verwaltungen entsprechende Abkommen mit öffentlichen oder privaten Personen, die besonders qualifiziert sind, abzuschließen.

Absatz 107 quinquies. Die Dienste und Einheiten haben Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und können mündlich oder schriftlich Informationen bei den öffentlichen Ämtern anfordern. Sie berichten alle vier Monate über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit den allgemeinen Führungsorganen

Absatz 107 sexties. Die Errichtung der Einheiten gemäß Absatz 107 bis erfolgt mit Verordnung der einzelnen Verwaltungen, die innerhalb 1. Juli 1999 zu erlassen ist. Es ist erlaubt, auf der Grundlage der entsprechenden Vereinbarungen bereits bei anderen Verwaltungen bestehende Ämter in Anspruch zu nehmen.

PRESIDENTE: Il primo firmatario intende illustrare l'emendamento? Prego Presidente.

GRANDI: Dopo averlo soppesato per bene, la Giunta non ritiene di poter approvare questo emendamento perché nella formulazione nostra, per questi Comuni è data una maggiore possibilità di copertura della dirigenza. Siccome è una questione sia delicata, sia rilevante non per altre ragioni non possiamo accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire la prima firmataria dell'emendamento, la collega Kury, ne ha facoltà.

KURY: Ich habe bei Durchsicht Ihres Maxiabänderungsantrages eigentlich verzweifelt nach einem Passus gesucht, in dem diese Kontrolldienste eingerichtet werden. Also, ich habe in Ihrem Abänderungsantrag nirgends etwas geschrieben gesehen, wie denn die Bewerbung erfolgen soll. Wir haben zwar im Artikel 1 des Art. 11 octies in Absatz 1 sehr schöne... wo denn, haben Sie es bereits ausgeteilt? Ma dove, è stato adesso distribuito, perchè io fino a questo momento non ho visto neanche la traccia della parola „comitato di valutazione“...

PRESIDENTE: Stiamo discutendo l'emendamento di cui è prima firmataria la collega Kury. Si tratta dell'emendamento numero di protocollo 11784, presentato il 12 maggio. Questo è l'emendamento.

KURY: Im Abänderungsantrag, der momentan zur Diskussion steht, Herr Präsident, geht es um die Einrichtung der Kontrolldienste und Bewertungseinheiten, cosiddetti „nuclei di valutazione.“ Wenn wir uns in Absatz 1 Ziele definieren, nämlich daß die Verwaltungen der Gemeinden leistungsfähiger sein sollen, wenn man hier die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Transparenz und der Bürgernähe einbaut, wenn wir die Beziehung zwischen den Politikern und den Führungskräften definieren wollen und also endlich auf die Trennung zwischen Politik und Verwaltungskräfte hinausarbeiten wollen, dann muß doch irgendwo vorgesehen sein, wo denn, wer denn darüber wacht und darüber auch systematisch eine Bewertung abgibt. Ich möchte jetzt, Herr Präsident, nicht länger die Zeit stehlen, wenn Herr Grandi jetzt den Abänderungsantrag gefunden hat, von dem wir reden, und wenn er sagt, daß er ihn annimmt, dann bin ich still. Aber wenn er ihn nicht annimmt, dann würde ich schon gerne ein bißchen dagegen protestieren.

PRESIDENTE: Ha chiesto nuovamente la parola il Presidente della Giunta. Prego.

GRANDI: Chiarito che stavamo parlando di questo emendamento, la Giunta lo approva perché effettivamente su questo concetto della valutazione e degli strumenti di valutazione noi siamo perfettamente in sintonia, pertanto a nome della Giunta dichiaro voto favorevole.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Nessun contrario, un voto di astensione, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/21, a firma di Gasperotti, Pinter ed altri, che recita: "Al comma 108 dell'articolo 11 octies, secondo periodo, le parole 'al venti per cento della dotazione organica' sono sostituite dalle parole 'al cinque per cento della dotazione organica'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Abänderungsantrag 12018/21

In Absatz 108 des Artikels 11 octies, zweiter Satz, werden die Worte: "zwanzig Prozent" durch die Worte: „fünf Prozent“ ersetzt.

PRESIDENTE: Lei intende illustrarlo, collega Gasperotti? Prego.

GASPEROTTI: Vorrei sottolineare il fatto che la necessità di aprire ad intelligenze e capacità professionali esterne, se diventa un'esigenza dovremmo anche salvaguardare le capacità e le intelligenze interne nelle amministrazioni comunali, non possiamo disfarcene solo perché non c'è compatibilità di carattere, come viene definita in tanti casi, ma soprattutto incompatibilità politica, perché viene così utilizzato lo strumento del tecnico la funzione di un dirigente. La limitazione, il contenimento di questa percentuale fa un passo graduale verso una sperimentazione. Io la considero una sperimentazione. Agnelli non si dota di personale provvisorio, cerca di avere personale definitivo, magari fedele e motivato nell'attività che svolge, mentre qui non si riesce a controllare, governare e indirizzare politicamente le funzioni pubbliche è una richiesta,

Presidente, se la vuole cogliere ma non intendo umiliare il personale che sta alle dipendenze a tempo determinato presso le amministrazioni comunali.

Non voglio offenderli. Sono lavoratori che svolgono la propria funzione per le capacità. Servono indirizzi. Non si cerchi l'alibi. Se non ci sono indirizzi non c'è capacità, questa è la trasformazione che fa la popolazione quindi la cittadinanza.

Vorrei spezzare questa lancia per far capire che, se si vuole attivare una strada, una funzione sperimentale, questa sia contenuta. Secondo il mio modo di vedere la disaffezione ad un ruolo che è dirigenziale dell'amministrazione pubblica, trova sul suo percorso anche avventure che producono lacerazioni e disastro, se vogliamo considerarlo per l'effetto negativo, sulla volontà e la capacità della stessa macchina pubblica, a proporsi nell'organizzazione.

Quindi l'emendamento non nega questa strada, ma la vuole contenere nel suo accesso perché è sempre una fase sperimentale.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Con 9 voti favorevoli, nessun astenuto, tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/22, a firma di Gasperotti, Pinter, Chiodi ed altri, che recita: "Il comma 109 dell'articolo 11 octies è soppresso."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Abänderung Protokollnummer 11018/22.

Absatz 109 des Art. 11 octies ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Ricordo ai colleghi che in Aula si mette la giacca, si spengono i telefonini e si fa silenzio.

Credo di essere rispettoso. Non è una regola scritta, posso fare delle raccomandazioni non prendere dei provvedimenti.

L'emendamento 12.018/22 è ritirato.

Passiamo al prossimo emendamento che riguarda l'articolo 11, prot. n. 12.018/23 sempre a firma di Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri, che recita: "Il comma 110 dell'articolo 11 octies è sostituito dal seguente: '110. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto.'"

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Abänderung Protokollnummer 11018/23

Absatz 110 von Artikel 11 octies wird wie folgt ersetzt: „Das Dienstverhältnis eines Bediensteten einer öffentlichen Verwaltung, der mit Führungsaufgaben bei einer anderen Verwaltung betraut ist, wird von Rechts wegen ab dem Tag des Vertragsabschlusses aufgelöst.“

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego Presidente.

GRANDI: Ci pare molto ragionevole anche questo emendamento rispondente a questi criteri di economicità e di efficacia delle azioni relativamente al personale per cui la Giunta lo approva.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

All'unanimità il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo emendamento all'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/24, a firma di Gasperotti, Pinter, Chiodi ed altri, che recita: "Il comma 111 dell'articolo 11 octies è sostituito dal seguente: '111. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.'"

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Änderungsantrag zum Änderungsantrag zu Art. 11, eingebracht von den Abgeordneten Grandi, Atz, Zanoni und Binelli.

Absatz 111 des Art. 11 octies wird durch den nachstehenden ersetzt:

„111. Die Herkunftsverwaltung verfügt - sofern eine Stelle im Stellenplan frei ist oder frei werden sollte - ab dem betreffenden Datum die Wiederaufnahme des Bediensteten, falls dieser innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses oder ab dem Tag, an dem die Stelle im Stellenplan frei wird, einen entsprechenden Antrag stellt.“

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Prego Presidente.

GRANDI: La Giunta approva questo emendamento anche perché è un'approvazione dovuta in quanto è la logica conseguenza dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo precedentemente approvato.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento dell'emendamento all'articolo 11, prot. n. 12.018/25, a firma di Gasperotti, Chiodi ed altri, che recita: "Dopo il comma 114 dell'articolo 11 octies è aggiunto il seguente: '114 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione degli atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. La riserva di cui al comma 6 dell'articolo 11 septies della presente legge opera nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti qualora risulti la mancanza assoluta ed irrimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.'"

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Abänderungsantrag Protokollnummer 12018/25

Nach Absatz 114 von Art. 11 octies wird folgendes hinzugefügt:

114 bis. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die vorher geltenden Bestimmungen, mit denen den Regierungsorganen der Erlaß von Gebärungsakte und Verwaltungsakte oder -maßnahmen zuerkannt wird, in dem Sinne zu verstehen, daß die entsprechende Zuständigkeit den Amtsdirigenten obliegt. Der in Absatz 6 des Artikels 11 septies dieses Gesetzes vorgesehene Vorbehalt kommt in den Gemeinden mit einer Bevölkerungsanzahl von weniger als 10.000 Einwohnern zum Tragen, wenn unter den Bediensteten absolut keine geeigneten Fachkräfte ausfindig gemacht werden können.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il collega Pinter, prego.

PINTER: Questo emendamento riguarda di fatto la data di entrata in vigore della presente legge per quello che riguarda l'adozione degli atti di gestione e provvedimenti amministrativi nel senso della competenza dei dirigenti.

A noi sembrerebbe logico e ragionevole che, se recepiamo una riforma, in modo particolare la Bassanini per quello che riguarda le competenze tra politici e amministrativi, logica vorrebbe che questa modifica fosse introdotta dall'entrata in vigore della presente legge o comunque entro quei termini ragionevoli richiesti dall'adozione delle misure regolamentari. Di fatto si vuole rinviare al nuovo millennio l'entrata in vigore della presente legge.

Quindi io richiamerei l'attenzione dei colleghi visto che, pur tardivamente, abbiamo fatto questo lavoro di recepimento della legge Bassanini, che almeno entri in vigore entro tempi ragionevoli.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la collega Kury, ne ha facoltà.

KURY: Ich melde mich nur zu Wort, um zu sagen, daß wir den Abänderungsantrag unterstützen. Er scheint uns wirklich wichtig. Ein zweites, ich hatte bereits das letzte Mal darauf hingewiesen, daß man „i dirigenti“ auf Italienisch auf Deutsch nicht mit Dirigenten übersetzt. Ich möchte das jetzt nicht jedesmal einzeln sagen müssen, sondern ich ersuche den Präsidenten bzw. das Präsidium das gesamte Gesetz nach seiner Genehmigung daraufhin durchforsten zu lassen, daß die Führungskräfte nicht plötzlich zu Dirigenten werden, weil Dirigenten auf Deutsch etwas anderes heißt. Führungskräfte, Abteilungsleiter, wie Sie wollen, auf alle Fälle nicht Dirigenten, denn die sind in einer anderen Sparte zu Hause. Ich ersuche wirklich, daß man das von Amts wegen daraufhin untersucht, damit man es nicht jedesmal sagen muß.

PRESIDENTE: Noi provvediamo d'ufficio, collega Kury.

Qualcun altro intende prendere la parola? Prego Presidente.

GRANDI: Pur apprezzando il contenuto noi non possiamo, come Giunta, condividere questo emendamento anche perché contrasta con i contenuti di un articolo che già abbiamo approvato e mi riferisco esattamente al comma sei dell'art. 11 septies che è già stato approvato.

Inoltre, come Giunta, abbiamo già depositato, lo tratteremo fra poco, un apposito emendamento, esattamente al comma 12 dell'art. 11 nonies, prot. n. 12.152, per disciplinare questo passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per questa ragione, ripeto, non possiamo votare positivamente.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?

Con 13 voti favorevoli, nessun astenuto, tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento all'articolo 11 octies aggiuntivo prot. n. 11.497/2, della Giunta regionale, presentato il 2 aprile, che recita: "Dopo il comma 114., è aggiunto il seguente nuovo comma: '115. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 concernente "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali" e successive modificazioni, riscossi dai comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare un fondo specifico destinato a finanziare, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali, la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Änderung des Änderungsantrages zu Artikel 11 octies, Protokollnummer 11497/2 vom 2. April 1998

Nach Absatz 114 wird der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

Ab ersten Jänner 1998 werden 10% Prozent des Gesamtbetrages der in den Artikeln 40, 41 und 42 des Gesetzes vom 8. Juni 1962, Nr. 604 betreffend „Änderungen zur dienstrechtlichen Stellung und zur Regelung in Bezug auf die Laufbahn der Gemeindesekretäre bzw. der Sekretäre der Landesausschüsse mit seinen späteren Änderungen“ angeführten Schreibgebühren, die von den Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingezogen werden, in einem besonderen Fonds der Regionalverwaltung zur Finanzierung der Aus- und Fortbildung der Gemeindesekretäre“ bis zum Inkrafttreten der neuen Ordnung betreffend die Gemeindesekretäre eingezahlt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente, ne ha facoltà.

GRANDI: Volevo rendere dotto il Consiglio che, con questo emendamento, la Giunta propone che si faccia in modo che la quota parte dei diritti di segreteria dello Stato rimanga in Regione e poi, se approvata questa norma, intendiamo utilizzare questi fondi al fine di alimentare la formazione e l'aggiornamento dei segretari.

Tanto per dare un ordine di grandezza l'ammontare di questi diritti di segreteria è di circa 300 milioni annui.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 11 astenuti, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'ultimo subemendamento all'articolo 11, prot. n. 11.779 a firma di Berger, Panizza ed altri, che recita: "Dopo il comma 114 è aggiunto il seguente nuovo comma: '115 bis. Le Amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro qualsiasi

altro rischio connesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.’.”

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Protokollnummer 11779 vom 12. Mai 1998

Nach dem Absatz 114 wird der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

Die Gemeindeverwaltungen können Haftpflichtversicherungen für das Personal bzw. Versicherungen gegen sämtliche sonstigen Risiken, die mit der Ausübung der beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, abschließen. Dazu gehören unter anderem auch eventuelle Folgen gerichtlicher Klagen von seiten Dritter. Gezeichnet von den Abgeordneten Feichter, Berger, Munter, Atz, Casagrande, Peterlini, Pahl und anderen.

PRESIDENTE: Intende illustrarlo, collega Berger? Prego

BERGER: Herr Präsident, hier geht es darum, daß heute die Möglichkeit besteht, in den Gemeinden Haftpflichtversicherungspolizen für die Verwalter selbst abzuschließen, sei es für die Bürgermeister oder die Assessoren, aber im Bereich der Angestellten, die eine bestimmte Verantwortung tragen, können diese auf eigene Kosten Haftpflichtversicherungen abschließen. Ich gehe davon aus, daß es im Sinne der Verwaltung sein müßte - um nicht hier bei den Leuten eine bestimmte Furcht vor der Verantwortung zu erzeugen -, daß auch Verwaltungsbeamte, die einen bestimmten Aufgabenbereich unter ihrer Verantwortung haben, daß auch für solche Mitarbeiter von seiten der öffentlichen Verwaltung, sprich Gemeindeverwaltung, Haftpflichtversicherungen gegen Haftungsansprüche von seiten Dritter, sofern sie in ihrer Verwaltungstätigkeit irgendwelche Fehler begehen, abgeschlossen werden können. Das ist der Sinn und Zweck dieses Antrages.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Ha chiesto di intervenire la collega Zendron, ne ha facoltà.

ZENDRON: Ho solo una domanda e una perplessità, perché qui non si distingue, tra le conseguenze derivanti da azioni giudiziarie che terminano con la condanna della persona accusata e quella in cui poi termina con l'assoluzione. Mi pare che dovrebbe esserci una differenza in questa situazione. Dire: "... comprese le azioni giudiziarie promosse da terzi.", senza specificare che esse debbono terminare con l'assoluzione della persona accusata, mi sembra che non sia ammissibile.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Bondi. Prego collega.

BONDI: Volevo solo dire che sono contrario a questo emendamento per la semplice ragione che andiamo a sovraccaricare di questioni legislative un disegno di legge che già di per se è abbastanza confuso, quando credo che nessuno vieti alle amministrazioni comunali di procedere in tal senso. Lo possono fare indipendentemente dalla legge, altrimenti mi si spieghi il perché è vietato alle amministrazioni comunali procedere ed attivarsi in questo senso. Se mi si da una ragione, allora posso anche capirlo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Ianieri. Prego collega.

IANIERI: Per me l'emendamento ha una sua validità e vorrei precisare comunque che nelle polizze di responsabilità civile che eventualmente vengono comprate è comunque previsto che nel caso di condanna del dipendente, non c'è risarcimento.

Se c'è dolo da parte del dipendente non c'è il risarcimento, solo se c'è la colpa grave il risarcimento può avvenire.

Pertanto trovo valida la richiesta.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola alla Giunta qualcun altro intende intervenire? Prego assessore.

BERGER: Ich glaube, daß die Wortmeldung der Abgeordneten Zendron vom Abgeordneten Ianieri bereits geklärt worden ist, denn es heißt ja nicht, daß bei Verurteilung wegen eigenem Verschulden Vergütungen vorgenommen werden. Hier sieht die Polizze ja an sich schon vor, daß dann keine Vergütungen, wenn jemand schuldig gesprochen wird, stattfinden können. Der Einwand des Kollegen Bondi basiert, glaube ich, nicht auf der Realität, weil die Gemeinden in ihrer Beschlußfassung einer Aufsichtspflicht unterliegen und wenn diese heute von sich aus Haftpflichtversicherungen für die Angestellten abschließen, dann hat die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit diese Beschlüsse zu ratifizieren. Deswegen muß das hier vorgesehen werden, speziell die Gemeindesekretäre in ihrer leitenden Funktion haben dieses Thema immer wieder öffentlich angeprangert, daß sie nicht imstande sind so wie der Verwalter die Gemeindehaftpflichtversicherungspolizze zur Verfügung gestellt zu bekommen.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento. E' stata fatta la richiesta di votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

Comunico l'esito della votazione.

Votanti	55
schede favorevoli	30
schede contrarie	19
schede bianche	6

Il Consiglio approva.

Metto in votazione l'articolo 11 octies così emendato.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, nessun astenuto, tutti gli altri favorevoli, l'articolo è approvato.

Abbiamo un altro articolo, il numero 11 nonies, ne do lettura:

Articolo 11 nonies

(Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento finanziario e contabile, ordinamento del personale di comuni e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13).

1. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dall'articolo 11 septies e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 12.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale approva:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
- i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

3. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 12.

4. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

5. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del Comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

6. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 11 septies, comma 34, ed impegna in bilancio i fondi necessari.

7. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

8. Le norme dell'articolo 11 septies, del regolamento di attuazione, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 continuano ad applicarsi le norme previste dal loro ordinamento.

10. Sono abrogate le disposizioni previste dai seguenti articoli contenuti nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nonché le relative disposizioni regolamentari:

- a) articolo 33, legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 (Equilibrio nella gestione del bilancio) e 34, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Divieto di effettuare spese);
- b) articolo 13, comma 5, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Attribuzioni del consiglio comunale) nella parte in cui prevede il limite massimo di due volte all'anno;
- c) articolo 13, comma 2, lettera i), legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- d) articolo 28, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Deliberazione a contrattare e relative procedure);
- e) articolo 1, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Bilancio pluriennale);
- f) articolo 2, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Struttura del bilancio pluriennale);
- g) articolo 3, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Entrate del bilancio pluriennale);
- h) articolo 4, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Spese del bilancio pluriennale);
- i) articolo 69, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 47, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6; articolo 9, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Fondi di riserva);
- j) articolo 67, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 6, legge regionale 30 agosto 1979, n. 4 (Spese del Comune);
- k) articolo 70, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Riscossione delle entrate);
- l) articolo 71, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Pagamento delle spese);
- m) articolo 72, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 49, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 (Investimenti provvisori e riserve);
- n) articolo 74, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Servizio di economato);
- o) articolo 75, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Rendiconto);
- p) articolo 76, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Avanzo e disavanzo);
- q) articolo 27, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Beni comunali);
- r) articolo 29, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Accensione di mutui);
- s) articolo 10, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Divieto di assunzione di nuovi mutui);
- t) articolo 30, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Piano finanziario);
- u) articolo 32, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 67, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Presentazione del bilancio e relative procedure);
- v) articolo 35, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 68, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Revisori dei conti), eccettuato i commi 13 e 14;
- w) articolo 31, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 66, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Bilancio e programmazione finanziaria);
- x) articolo 37, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Tesoreria comunale);
- y) articolo 80, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Applicazione della contabilità economica ai comuni).

11. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 11 septies con le norme contenute nel Capo VII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di

contabilità dei comuni previsto dall'articolo 11 septies e dal relativo regolamento di esecuzione.

13. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

14. Le aspettative in corso, concesse al personale femminile in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e della disciplina prevista dall'articolo 65 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 4, cessano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

15. Entro tale data il personale interessato dovrà optare per il rientro in servizio o per il mantenimento del collocamento in aspettativa non retribuita, fino al raggiungimento del diritto a pensione, con oneri contributivi previdenziali a totale carico del dipendente stesso.

16. La contribuzione previdenziale viene anticipata dal Comune con obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo.

17. La riammissione in servizio può essere effettuata anche in soprannumero.

18. Nei confronti del personale riammesso in servizio, ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio, si considera esclusivamente l'anzianità maturata a decorrere dalla data di riammissione.

19. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

20. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

21. Nelle materie in cui le disposizioni contenute nell'articolo 11 octies rinviano per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

22. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 11 octies, ed in particolare la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75. Rimane in vigore l'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1.

23. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 11 octies e articolo 11 nonies, commi da 13 a 29, con le norme contenute nella legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non abrogate ai sensi del comma 10.

24. Le disposizioni contenute nell'articolo 11 octies, esclusi i richiami a norme specifiche dei comuni, si applicano anche al personale delle I.P.A.B. sino a quando non sarà per lo stesso emanata una specifica normativa.

25. Ai fini di cui al comma 24, i riferimenti ai comuni, alle giunte comunali ed ai segretari comunali, vanno rispettivamente applicati alle I.P.A.B., ai Consigli di amministrazione ed ai direttori amministrativi - segretari.

26. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 11 octies ed in particolare il Titolo II della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, salvo gli articoli 15,

16 e 18 della stessa, nonché l'articolo 38 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3. Restano comunque in vigore gli articoli 9, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3.

27. Al fine di supportare l'attività svolta dalle Associazioni rappresentative a livello provinciale delle I.P.A.B., anche per quanto si riferisce alla formazione e all'aggiornamento del personale delle stesse secondo un programma organico e coordinato, la Regione eroga alle Associazioni medesime, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, un finanziamento annuo complessivo di lire 400 milioni da ripartire in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

28. Le disposizioni contenute nell'articolo 11 octies si applicano anche al personale dipendente dalle forme associative e collaborative fra comuni previste dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Per la copertura degli oneri previsti dall'attuazione dal comma 27 si provvederà a partire dall'esercizio finanziario 1999, mediante legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

30. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale è aggiunto il seguente nuovo comma:

"1 bis. Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1."

31. All'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo comma 1-bis:

"1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può disporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati."

Primo firmatario è il Presidente Grandi, seguono Atz, Zanoni, Binelli ed altri.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO:

„Art. 11 nonies

(Schluß- und Übergangsbestimmungen auf dem Sachgebiet der Ordnung betreffend die Finanzen und das Rechnungswesen und Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13)

1. Die Gemeinden müssen die Verordnungen den im Art. 11 septies und in der Durchführungsverordnung enthaltenen Grundsätzen und Bestimmungen anpassen, und zwar innerhalb der mit Beschluß des Regionalausschusses laut Abs. 12 festgesetzten Frist.

2. Der Präsident des Regionalausschusses genehmigt aufgrund entsprechenden Beschlusses des Ausschusses die nachstehenden Vordrucke:

- a) die Vordrucke betreffend den Haushaltsvoranschlag einschließlich der zusammenfassenden Übersichten;
- b) das System betreffend die Kodifizierung des Haushaltsvoranschlages und der buchhalterischen Einnahmen- und Ausgabentitel;
- c) die Vordrucke betreffend den Mehrjahreshaushaltsplan;
- d) die Vordrucke betreffend die Rechnungslegung des Schatzmeisters;
- e) die Vordrucke betreffend die Haushaltsrechnung einschließlich der Tabelle über die Gebarungparameter;
- f) die Vordrucke betreffend die Erfolgsrechnung sowie die Überleitungsaufstellung;
- g) die Vordrucke betreffend die Vermögensrechnung;
- h) die Vordrucke betreffend die Abrechnung der Rechnungsführer;
- i) das Muster betreffend den Bericht zum Haushaltsvoranschlag.

3. Die Gemeinden haben innerhalb der mit Beschluß des Regionalausschusses laut Abs. 12 festgesetzten Frist für die Vervollständigung der Inventare und die Erfassung des Vermögensstandes zu sorgen.

4. Die Gemeinden haben innerhalb sechzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes für die Feststellung der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen bestehenden außeretatmäßigen Verbindlichkeiten sowie für die diesbezügliche Anerkennung zu sorgen, wobei letztere mit Beschluß des jeweiligen Gemeinderates zu erfolgen hat.

5. Die Anerkennung der Verbindlichkeiten kann nur dann vorgenommen werden, wenn die Lieferungen, Werke und Dienstleistungen zur Ausführung von Aufgaben bzw. Diensten öffentlichen Interesses erfolgten, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen. Ferner muß die Anerkennung in bezug auf jede einzelne Verbindlichkeit im Beschluß laut Abs. 1 begründet werden.

6. Im obengenannten Beschluß legt der Gemeinderat die laut Art. 11 septies Abs. 34 vorgesehenen Mittel fest, die zur Deckung der Ausgaben zu verwenden sind, und nimmt die erforderlichen Ausgabenverpflichtungen im Haushaltsvoranschlag vor.

7. Nachstehende Sachgebiete werden mit Verordnung der Region geregelt: der Aufgabenbereich des Finanzdienstes der Körperschaft, der Zuständigkeitsbereich der Organe auf dem Sachgebiet der Haushaltspläne, die Verfahren betreffend die Einnahmen und die Ausgaben, die Ausübung der Tätigkeit in bezug auf die Einhebung der Einnahmen und die Tätigkeit der Ausgaben, die Vorschriften für die Durchführung der Tätigkeit zur Erfassung und zum Nachweis des Gebarungsergebnisses, die Bestimmungen in bezug auf die Anwendung der Grundsätze betreffend die Rechnungslegung, das Schatzamt, die Gebarungskontrolle und die Verschuldung sowie die Vorschriften über die wirtschaftliche-finanzielle Überprüfung.

8. Die im Art. 11 septies, in der Durchführungsverordnung sowie im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und

Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen werden auf die im IX. Kapitel des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden angewandt, soweit sie miteinander vereinbar sind.

9. Für die im Sinne des Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 bereits eingerichteten Körperschaften gelten weiterhin die in deren Ordnung enthaltenen Bestimmungen.

10. Die nachstehenden, in den Regionalgesetzen betreffend die Ordnung der Gemeinden enthaltenen Artikel sowie die diesbezüglichen Verordnungsbestimmungen werden aufgehoben:

a) der Art. 33 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Ausgleich der Haushaltsgebarung) und der Art. 34 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Ausgabenbeschränkung);

b) der Teil des Art. 13 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Funktionen des Gemeinderates), in dem die Höchstgrenze von zweimal im Jahr vorgesehen ist;

c) der Art. 13 Abs. 2 Buchst. i) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;

d) der Art. 28 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Beschlüsse zum Abschluß von Verträgen und diesbezügliche Verfahren);

e) der Art. 1 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (mehrjähriger Haushalt);

f) der Art. 2 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (Struktur des mehrjährigen Haushaltes);

g) der Art. 3 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (Einnahmen des mehrjährigen Haushaltes);

h) der Art. 4 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (Ausgaben des mehrjährigen Haushaltes);

i) der Art. 69 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, der Art. 47 des Regionalgesetzes vom 31. März 1971, Nr. 6 und der Art. 9 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (Rücklagenfonds);

j) der Art. 67 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 und der Art. 6 des Regionalgesetzes vom 30. August 1979, Nr. 4 (Gemeindeausgaben);

k) der Art. 70 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 (Einhebung der Einnahmen);

l) der Art. 71 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 (Zahlung der Ausgaben);

m) der Art. 72 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 und der Art. 49 des Regionalgesetzes vom 31. März 1971, Nr. 6 (provisorische Investitionen und Rücklagen);

n) der Art. 74 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 (Ökonomatsdienst);

o) der Art. 75 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 (Rechnungslegung);

- p) der Art. 76 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 (Überschuß und Fehlbetrag);
- q) der Art. 27 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Gemeindegüter);
- r) der Art. 29 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Aufnahme von Darlehen);
- s) der Art. 10 des Regionalgesetzes vom 18. März 1980, Nr. 3 (Verbot der Aufnahme neuer Darlehen);
- t) der Art. 30 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Finanzierungsplan);
- u) der Art. 32 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und der Art. 67 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 (Vorlegung des Haushaltsvoranschlags und entsprechende Verfahren);
- v) der Art. 35 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und der Art. 68 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 (Rechnungsprüfer);
- w) der Art. 31 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und der Art. 66 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 (Haushaltsplan und Finanzplan);
- x) der Art. 37 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Gemeineschatzamt);
- y) der Art. 80 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 (Anwendung der Wirtschaftsrechnung auf die Gemeinden).

11. Der Präsident des Regionalausschusses wird aufgrund entsprechenden Beschlusses des Ausschusses ermächtigt, die im Artikel 11 septies enthaltenen Bestimmungen mit den Bestimmungen des VII. Kapitels des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen in einem Einheitstext zusammenzufassen und zu koordinieren.

12. Der Präsident des Regionalausschusses wird aufgrund entsprechenden Beschlusses des Ausschusses ermächtigt, die Fristen für die Anwendung des neuen, im Art. 11 septies und in der entsprechenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Rechnungswesens der Gemeinden festzulegen.

13. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Bestimmungen laut Art. 65 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 aufgehoben.

14. Der gegenwärtig in Anspruch genommene Wartestand der Dienst leistenden Frauen in Anwendung der im Art. 24 Abs. 4 und 5 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 1975, Nr. 11 und im Art. 65 des Regionalgesetzes vom 4. März 1993, Nr. 4 enthaltenen Bestimmungen gewährt wurde, endet am ersten Tag des siebten Monats nach dem Monat, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt.

15. Innerhalb dieses Zeitpunkts muß das betroffene Personal zwischen der Wiederaufnahme des Dienstes und der Beibehaltung des unbezahlten Wartestands bis zum Anreifen des Anrechts auf Ruhegeld wählen, wobei sämtliche Sozialbeiträge zu Lasten der Bediensteten gehen.

16. Die Sozialbeiträge werden von der Gemeinde unter Wahrung der Rückgriffspflicht gegenüber dem Personal vorgestreckt.

17. Die Wiederantritt des Dienstes kann auch in Überzahl erfolgen.

18. Für die Festlegung der Abfertigungssumme für das Personal, das den Dienst wiederaufnimmt, gilt ausschließlich das Dienstalter ab dem Datum der Wiederaufnahme.

19. Die Gemeinden übernehmen in ihren Personalordnungen die in den Art. 20, 21, 22 und 33 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 betreffend „Rahmengesetz über die Betreuung, die soziale Integration und die Rechte der behinderten Personen“ enthaltenen Grundsätze.

20. Die Gemeinden stellen unter Berücksichtigung der Organisation der Ämter und deren Tätigkeit Prioritätskriterien für die Flexibilität beim Einsatz des Personals zugunsten der Bediensteten auf, die sich in einer schwierigen persönlichen, sozialen oder familiären Lage befinden, und der Bediensteten, die im Sinne des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266 ehrenamtliche Mitarbeit leisten.

21. Was die Sachgebiete anbelangt, für deren Regelung die im Art. 11 octies enthaltenen Bestimmungen auf andere Rechtsquellen als die Rechtsordnung oder auf Tarifverträge verweisen, finden die geltenden Bestimmungen bis zum Inkrafttreten der entsprechenden neuen Regelung Anwendung.

22. Sämtliche mit dem Art. 11 octies unvereinbaren Bestimmungen sind aufgehoben, und zwar insbesondere das Regionalgesetz vom 5. März 1993, Nr. 4, ausgenommen der II. Titel und die Art. 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33 Abs. 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 und 75. Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 4. März 1983, Nr. 1 bleibt in Kraft.

23. Der Präsident des Regionalausschusses wird aufgrund entsprechenden Beschlusses des Ausschusses dazu ermächtigt, die im Art. 11 octies und im Art. 11 nonies, Absätze von 13 bis 29, und die im Gesetz vom 5. März 1993, Nr. 4 enthaltenen Bestimmungen, welche nicht im Sinne des Abs. 10 aufgehoben wurden, in einem Einheitstext zusammenzustellen und zu koordinieren.

24. Die im Art. 11 octies enthaltenen Bestimmungen - ausgenommen die Verweise auf spezifische Vorschriften der Gemeinden - gelten solange auch für das Personal der ÖFWE, bis spezifische Bestimmungen betreffend dieses Personal erlassen werden.

25. Zu den Zwecken laut Abs. 24 gelten die Bestimmungen betreffend die Gemeinden für die ÖFWE, diejenigen betreffend die Gemeindeausschüsse für die Verwaltungsräte und diejenigen betreffend die Gemeindesekretäre für die Verwaltungsdirektoren- Sekretäre.

26. Sämtliche mit dem Art. 11 octies unvereinbaren Bestimmungen sind aufgehoben, und zwar insbesondere der II. Titel des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 20 - ausgenommen die Art. 15, 16 und 18 dieses Gesetzes - und der Art. 38 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3. Die Art. 9, 36, 37, 39, 40, 41 und 42 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 bleiben in Kraft.

27. Zur Förderung der Tätigkeit der Landesverbände der ÖFWE - auch bezüglich der Aus- und Weiterbildung ihres Personals nach einem einheitlichen und koordinierten Programm - wird die Region ab dem Haushaltsjahr 1998 diesen Verbänden finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 400 Millionen Lire pro Jahr zur Verfügung stellen, die zwischen den beiden Provinzen gleichmäßig zu verteilen sind.

28. Die im Art. 11 octies enthaltenen Bestimmungen gelten auch für das Personal der aufgrund Zusammenschlusses und Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel X des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen..

29. Für die Deckung der sich aus der Anwendung des Abs. 27 ergebenden Ausgaben wird ab dem Haushaltsjahr 1999 durch Haushaltsgesetz laut Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region“ gesorgt.

30. Im Regionalgesetz wird im Art. 1 nach dem Abs. 1 der nachstehende neue Absatz eingefügt:

„1 bis Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auch auf die Rechtsträger angewandt, die im Sinne des Art. 44 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 örtliche öffentliche Dienste direkt oder durch Konzessionsvergabe verwalten.“

31. Im Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 wird im Art. 6 nach dem Abs. 1 der nachstehende neue Abs. 1 bis eingefügt:

„1 bis Um einen reibungslosen Abschluß der Vereinbarungen nach Abs. 1 zu gewährleisten, kann der für das Verfahren Verantwortliche eine Reihe von Terminen anberaumen, zu denen er den Adressaten des Verfahrens und eventuelle Gegenparteien einzeln oder gemeinsam einlädt.“

PRESIDENTE: Sono stati presentati alcuni emendamenti, il primo subemendamento all'articolo 11 nonies commi 8 e 9 a firma del cons. Binelli, Pallaoro, Zanoni, Andreotti, Valduga, Panizza ed altri, prot. n. 11.755 che recita:

“1. Al comma 8 dell'articolo 11 nonies sono aggiunte le parole: ‘e agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279’.

2. Il comma 9 è soppresso.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Änderung zum Änderungsantrag zum Art. 11 nonies, Abs. 8 und 9, Protokollnummer 11755

1. Bei Abs. 8 des Art. 11-nonies werden vor dem Wort „angewandt“ folgende Worte hinzugefügt: „und auf die bereits gemäß Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 bestehenden Körperschaften“

2. Absatz 9 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego Presidente.

GRANDI: La Giunta approva questo emendamento perché ci pare opportuno che sia estesa questa nuova normativa sulla contabilità anche a queste istituzioni.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun contrario, 8 voti di astensione, il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 9 prot. n. 11.753 presentato il 7 maggio, a firma della Giunta.

Mi è stato comunicato che l'emendamento è stato ritirato.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 10 lett. v), prot. n. 12.017, a firma della Giunta che recita: “1. alla lett. v) del comma 10. dell'art. 11 nonies sono aggiunte le parole ‘eccettuato i commi 13. e 14.’.”

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Protokollnummer 12017

Änderung des Änderungsantrages zu Artikel 11 nonies Absatz 10 Buchstabe v)

Im Artikel 11-nonies Absatz 10 Buchstabe v) werden die Worte „ausgenommen Absatz 13 und Absatz 14“ hinzugefügt.

PRESIDENTE: La Giunta intende intervenire? Prego Presidente.

GRANDI: Questa è una norma di carattere tecnico ed è conseguente al fatto che poc'anzi abbiamo approvato l'11 septies, ora occorre garantire il collegamento tra quanto precedentemente approvato e quanto è contenuto in questo emendamento. Al fine di garantire questo collegamento abbiamo dovuto presentare questo emendamento.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun contrario, 12 voti di astensione, tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Passiamo all'altro subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 12, prot. n. 12.152, a firma del Presidente Grandi, che recita: “1. Al comma 12. dell'art. 11 nonies è aggiunto il seguente periodo: ‘Il comma 6. dell'art. 11. septies trova applicazione con la decorrenza che viene fissata nel decreto del Presidente della Giunta regionale per la applicazione della generalità delle nuove norme sulla contabilità di cui all'art. 11 septies, e comunque non in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa sullo stato giuridico dei segretari comunali sostitutiva del Titolo II della legge

regionale 5 marzo 1993, n. 4 Fino a tale data trovano applicazione i commi 1., 97. e 98. dell'articolo 11 octies'.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Protokollnummer 12152 vom 3. Juli 1998

Im Artikel 11 nonies wird im Absatz 12 der nachstehende Satz hinzugefügt:

Der Absatz 6 im Artikel 11 septies wird ab dem Tag angewandt, der im Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses für die Anwendung des Großteiles der neuen Bestimmungen über das Rechnungswesen gemäß Artikel 11 septies festgelegt wird. Bis zu diesem Tag werden die Absätze 1, 97 und 98 im Artikel 11 octies angewandt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il cons. Benedikter, prego.

BENEDIKTER: Da ist der Satz „gemäß Artikel 11 septies“ und dann steht im Italienischen „e comunque non in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa sullo stato giuridico dei segretari comunali sostitutiva del Titolo II della legge regionale 5. marzo 1993, n. 4“. Das ist im Deutschen nicht wiedergegeben worden.

Dann möchte ich schon wissen, was das für eine neue Regelung ist, von der im Italienischen die Rede ist, wenn es da heißt „entrata in vigore della nuova normativa sullo stato giuridico dei segretari comunali sostitutiva del Titolo II.“ Was ist das für eine neue Regelung? Die Region hat ja seinerzeit - und darauf habe ich besonderen Wert gelegt - die Gemeindesekretäre vom Staat abkoppelt. Sie waren ja unter dem Faschismus Staatsbeamte. Was ist das für eine neue Regelung hinsichtlich des Rechtsstandes der Gemeindesekretäre, abgesehen davon, daß dieser Satz im Deutschen nicht drinnen ist.

PRESIDENTE: La Giunta intende intervenire. Prego Presidente.

GRANDI: Con questa normativa si mira a dare un nuovo ordinamento in materia di contabilità ai comuni. Per dirla in estrema sintesi si passa da una contabilità così detta finanziaria ad una contabilità così detta economica. Questa è la grande differenza. E' prevista l'introduzione del criterio della gradualità nella entrata in vigore di questo nuovo sistema di contabilità ed è prevista la gradualità anche relativamente alla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari dei comuni. Pertanto, con questo emendamento noi non facciamo altro che adottare il criterio della entrata in vigore graduale. Per quanto riguarda invece quanto lei lamenta, relativamente alla traduzione, mi pare che effettivamente qui si dica che non è stata tradotta una parte di questa frase, però vorrei invitare i nostri uffici a provvedervi automaticamente.

PRESIDENTE: Bene Presidente, provvederemo ad integrare quelle tre, quattro righe che sono state tralasciate dalla traduzione.

Cons. Benedikter, lei intendeva intervenire per la seconda volta? Prego.

BENEDIKTER: Ich habe die Antwort nicht verstanden d.h. die Erklärung, die Aufklärung. Präsident Grandi hat von „contabilità“ gesprochen und da ist die Rede von „entrata in vigore della nuova normativa sullo stato giuridico dei segretari comunali“.

Das hat mit „contabilità“ nichts zu tun. Was ist das für eine Neuerung über den Rechtsstand der Gemeindesekretäre, das hat mit „contabilità“ nichts zu tun. Ich wollte da eine Aufklärung haben.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 10 astenuti, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 19, prot. n. 11.497/3, sempre a firma del Presidente Grandi, che recita: "1. Al comma 19. dell'art. 11 nonies sono aggiunte le seguenti parole 'e possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano'".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Protokollnummer 11497/3 vom 2. April 1998

Artikel 11 nonies Absatz 19

Im Artikel 11 nonies Absatz 19 werden nachstehende Worte hinzugefügt:

Und können besondere Verfahren zur Einstellung von behinderten Personen und Sozialfällen durch Lehren, die gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen der Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Provinz Bozen zu gestalten sind.

PRESIDENTE: Prego Presidente Grandi.

GRANDI: Questo è un emendamento che ha valenza sociale, nel senso che, data la possibilità per i comuni di inquadrare il personale in disagio sociale o personale che porta handicap. Questo inquadramento è previsto alla fine dei percorsi formativi in base a quanto, a sua volta, è previsto dalle leggi provinciali; in questo modo quindi è data la possibilità, qualora i comuni lo vogliano, di inquadrare questo personale nel rispetto dei necessari requisiti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la collega Klotz. Prego.

KLOTZ: Herr Präsident, auch wenn man jetzt müde ist, aber die Texte sollten in beiden Sprachen schon richtig sein. Die „Lehren“ dürfte nicht richtig sein, das müßten doch eigentlich Kurse sein. Stellen Sie das bitte richtig.

PRESIDENTE: Raccomandazione ed osservazione che faremo nostra, e provvederemo alla correzione d'ufficio.

Ha chiesto di poter intervenire sull'emendamento il collega Gasperotti. Ne ha facoltà.

(interruzione)

PRESIDENTE: Collega Zendron, avevo dato la parola al cons. Gasperotti però se lei vuole intervenire, il collega Gasperotti è un gentiluomo.

ZENDRON: Vorrei chiedere al Presidente che cosa aggiunge questa disposizione che naturalmente ci trova favorevoli se è più favorevole rispetto alla normativa esistente ma credo che la Provincia di Trento, come quella di Bolzano, sia pure con gravissimo ritardo, hanno recepito la legge nazionale n. 104 del 1992, che è una legge di riforma complessiva sull'handicap che prevede effettivamente l'accesso in tutti i settori delle persone in situazione di handicap e quindi, in questo caso, vorrei chiedere se c'è qualcosa in più, perché allora va bene però altrimenti sarebbe opportuno fare riferimento alla legge quadro che configura un quadro completo di quella che è la nuova situazione dell'handicap all'interno della nostra società che è quello appunto di una persona alla quale si adatta la società e non il contrario come è stato fino ad adesso.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il collega Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Le cose possono essere comprese male anche se scritte con la volontà di risolvere un problema che è legato al mondo dell'handicap o comunque del disagio.

Prima di tutto se le valutazioni, i limiti, gli ostacoli e le barriere imposte dalla legge sono legate anche al livello dell'inquadramento. Lo scienziato Einstein poteva essere benissimo disabile, eppure era Einstein. Se fosse stato valutato da una commissione italiana o comunque provinciale, sarebbe stato disabile e avrebbe calcolato l'incapacità di non fare il muratore, di non fare il piastrellista o l'usciera, tale che era posta una condizione di limite d'accesso e quindi il non riconoscimento delle capacità. Non vorrei che questo essere benevoli, riconoscere il diritto, passasse attraverso una limitazione e un contenimento del riconoscimento dell'inquadramento e si dica: "Il quarto o il quinto livello perché oltre, altrimenti non è."; un simile emendamento è stato presentato in Provincia di Trento, è per quello che l'osservazione la faccio anche qui, perché non siano posti limiti, perché l'accesso deve essere un accesso che prevede il recupero delle totali capacità riferite ad un percorso formativo.

Il soggetto che viene individuato ha, al suo interno un percorso di formazione, di raccordo, di sviluppo delle capacità che ci sono al suo interno e queste devono essere riconosciute senza limiti, perché solo così si ha davvero un passo in avanti rispetto al riconoscimento dei soggetti più deboli e posti in questa condizione. Grazie.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire la parola al Presidente, prego.

GRANDI: Credo di poter dire che questa è una norma che ha una rilevanza sociale effettiva e che ha soprattutto una possibilità di incidenza reale nel senso che fino a questo momento, in assenza di questa norma, alla conclusione dei due anni la persona portatrice di handicap si vede chiudere la possibilità di poter mantenere il rapporto di dipendenza con l'ente Comune e sostanzialmente viene rinviata a casa.

Con questa normativa invece è data la possibilità dell'inquadramento dopo i due anni di questo percorso formativo. Quindi la differenza tra la situazione preesistente e la situazione nuova che si viene a creare con questo emendamento è davvero rilevante nel senso che assicura la possibilità al portatore di handicap di essere inquadrato nei

ruoli del Comune e quindi di continuare a mantenere questo rapporto di dipendenza. In questo caso la temporaneità diventa assunzione definitiva.

Per quanto riguarda il livello, mi rendo conto delle osservazioni del cons. Gasperotti, però è evidente che per questo tipo di personale che viene valutato da un équipe di esperti, non si può che pensare che ai livelli più bassi, mi dicono i nostri tecnici, la possibilità, l'opportunità è data a persone inquadrabili fino al quinto livello, perché dal quinto livello in su scattano delle normative nuove in materia di assunzioni e di concorsi per i quali queste persone non avrebbero la possibilità non tanto di accedervi ma di vincere gli stessi.

Quindi la incidenza di questo emendamento è oggettiva ed è anche il superamento di una situazione di disparità che forse aspettava da molto tempo di essere sanata anche perché è da molto tempo che le due province attivano con legge queste situazioni di intervento particolare per le persone portatrici di handicap.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire per la seconda volta il collega Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Volevo solo fare una dichiarazione di voto perché a questo punto, Presidente, non ci siamo capiti. Io le chiedevo un passo di qualità non di quantità.

Lo so anch'io che i comuni promuovono iniziative per recuperare attraverso il progetto "dodici" od altri progetti riferiti al recupero delle disponibilità di persone portatrici di handicap o di disagio.

Il senso della qualità stava proprio lì, nel riconoscere anche l'Einstein, e questo non vuol dire superare l'ostacolo in maniera illegale del concorso, qualora fosse previsto dalla legge. Dirmi che saranno solo i livelli più bassi mi sembra veramente umiliante; la faccia il Comune la scelta. Decidiamo noi cosa fargli fare: i facchini, gli uscieri, e forse i centralinisti? Io dico che il passo di qualità dovrebbe essere quello di non porre limiti rispetto all'inquadramento o al livello di riconoscimento delle capacità. Così si livella e si riconosce a chi veramente ha situazioni di disagio e di difficoltà e che ha superato il periodo di recupero o almeno il periodo di reinserimento nell'attività produttiva altrimenti si fa solo un'opera di carità. Mi sembra davvero umiliante. Grazie.

PRESIDENTE: Vorrei fare una comunicazione prima di votare. Questa mattina si è deliberato di andare ad oltranza con i lavori e mi sono arrivate alcune proposte e credo che coincidano nel fatto di andare avanti e non sospendere fino alle ore 19.00. Va bene?

Se vediamo che la legge arriviamo a votarla questa sera, l'orientamento è di chiudere i lavori alle 19.30.

Lei voleva prendere la parola sulla proposta di chiudere i lavori alle 19.30?

ZENDRON: Io sono d'accordo ad andare avanti fino alla conclusione.

PRESIDENTE: Era sottinteso che nel caso si concluda prima il disegno di legge si interrompe la seduta. Qualcuno vuole dare un orientamento sull'ora di chiusura?

Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il collega Leitner. Prego.

LEITNER: Zum Fortgang der Arbeiten, weil ich kurz aus dem Saal gegangen bin und jetzt mitbekommen habe, daß Artikel 11 nonies Abs. 9, Protokollnummer 11753, von

der Regionalregierung zurückgezogen worden ist. Ich möchte fragen warum? Es gibt dazu einen Schriftverkehr des Präsidenten des Regionalrates, in dem er darauf aufmerksam macht, daß der Regionalrat am 12. November einen Tagesordnungsantrag genehmigt hat. Es soll in den Gemeindestatuten festgeschrieben werden, daß es bei Volksbefragungen nicht mehr als 12% Unterschriften brauchen darf. Soll dieser Passus in einen anderen Artikel eingebaut werden? Ansonsten muß ich ganz heftig dagegen protestieren, denn das ist ein Antrag, den der Regionalrat genehmigt hat und wo der Präsident des Regionalrates den Präsidenten des Regionalausschusses darauf aufmerksam gemacht hat, ihn bei diesem Gesetz einzubauen. Es wurde gemacht und deshalb verstehe ich nicht warum er jetzt zurückgezogen wird.

PRESIDENTE: Lei ha fatto un'osservazione pertinente che il Presidente non può non accogliere collega. Volevo solo chiarire però che questa sera non andremo a casa alle 19.30 ma continueremo a discutere per definire il punto all'ordine del giorno che lasceremo in sospeso questa sera se non verrà approvato alle 19.30.

E' una che ha fatto il Presidente e nessuno si è opposto, sulla quale ha voluto un chiarimento la collega Zendron. Si finisce il punto all'ordine del giorno; se si finisce prima delle 19.30 andiamo a casa, se non si finisce domani riprendiamo sulla legge dei comuni domani mattina.

C'è una proposta da parte del cons. Leitner di fare suo l'emendamento prot. n. 11.753, che abbiamo discusso fino a pochi minuti fa. La Giunta ha qualcosa da dire?

Nessuno intende intervenire.

Vorrei informare meglio l'Aula che l'emendamento a firma della Giunta che è stato letto ed illustrato è stato ritirato, l'ha fatto suo il collega Leitner, perché è stato votato un ordine del giorno da quest'Aula dove impegnava la Giunta a fare questa proposta.

Su questo emendamento qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Prego collega.

LEITNER: Ich möchte es nur noch einmal kurz sagen, vielleicht haben nicht alle aufgepaßt. Wir kommen hier einer Verpflichtung des Regionalrates nach. Der Regionalrat hat am 12. November einen Tagesordnungsantrag angenommen, wo es heißt, der Regionalausschuß wird verpflichtet, mittels verpflichtender Maßnahme eine Regelung für alle Gemeinden der Region zu treffen, derzufolge die notwendigen Unterschriften zur Abhaltung einer Volksbefragung in den entsprechenden Gemeindestatuten 10% der eingetragenen Wähler nicht übersteigen dürfen.

PRESIDENTE: Credo che un'ulteriore spiegazione sia stata utile per spiegare l'obiettivo che vuole raggiungere questo emendamento.

Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione il subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 9 prot. n. 11.753 presentato dal cons. Leitner.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

E' necessario rifare la votazione.

E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

Comunico l'esito della votazione:

votanti	47
schede favorevoli	22
schede contrarie	22
schede bianche	3

Essendo a parità di voti, il Consiglio non approva.

Avevamo letto e illustrato il subemendamento prot. n. 11.497/3, siamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun contrario, 8 voti di astensione, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al subemendamento prot. n. 11.606, presentato il 15 aprile, primo firmatario il Presidente della Giunta.

Mi è stato comunicato che l'emendamento è stato ritirato.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 nonies, comma 22, presentato il 3 luglio 1998 dal Presidente Grandi prot. n. 12.152/2, che recita: "1. Dopo il comma 22, è inserito il seguente nuovo comma:

'22 bis. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, le parole 'e seconda' sono soppresse'."

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Abänderungsantrag des Regionalausschusses, Protokollnummer 12152/2 vom 3. Juli 1998

Nach dem Absatz 22 wird der nachstehende neue Absatz eingefügt:

22 bis. Im Artikel 41 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 werden die Worte „und zweiter“ gestrichen.

PRESIDENTE: Il Presidente intende illustrarlo? Prego.

GRANDI: Con questo emendamento la Giunta propone la riduzione, per i vicesegretari generali di seconda classe, l'anzianità minima di servizio per accedere a queste sedi per concorso. E' una richiesta che viene dal Consorzio dei Comuni, che ci pare doverosamente di poter accedere sempre nel tentativo di mettere i Comuni nelle condizioni di disporre della dirigenza necessaria.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il cons. Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Il tema riferito ai segretari comunali è un tema che accalda spesso e volentieri anche gli amministratori eletti. Dico questo perché casi di interventi della Magistratura evidenziano che c'è un certo disagio. La necessità di intervenire non in termini solo minimali come in questo emendamento, ma di intervenire in maniera più risoluta.

Qui andrebbero ascoltate davvero le voci delle rappresentanze dei segretari comunali. Io ritengo che sia sbagliato per un legislatore estraniarsi dal fatto che ci sono delle problematiche legate ai rapporti che non sono politici, ma sono istituzionali tra chi viene eletto e il segretario comunale.

Su tale questione c'è bisogno di fare chiarezza e questa norma che prevede solo l'apertura ad opportunità a soggetti che non hanno, come previsto dalla norma attuale, un certo numero di anni di anzianità per accedere ai concorsi di secondo livello, diventa un intervento marginale che non porta a casa niente. Lo sapete tutti. Quando si arriva alla Magistratura è troppo tardi. Il fatto che sia già stato avvisato questo disagio, dovrebbe aver messo in campo, da parte della Giunta, interventi che andavano nel verso di risolvere questi conflitti. Sono conflitti di potere e forse conflitti di mancanza di conoscenza dei ruoli. Dico così perché il ruolo amministrativo autonomo, specialistico e professionale deve esserci nelle amministrazioni comunali, nel caso del segretario comunale, come è necessario ed indispensabile che ci sia una guida politica da parte di questi amministratori eletti dal popolo.

Le due questioni sono oggetto di conflitti, Presidente Grandi. La questione dei segretari comunali deve essere risolta in tempi brevi e non può essere lasciata così marcire nelle sedi istituzionali. Il disagio è del cittadino che si presenta nell'ufficio comunale e non sa con chi deve prendersela. Il segretario comunale scarica responsabilità sul politico, il politico scarica le responsabilità sul segretario comunale.

La questione è importante, e finisce con il creare disaffezione nelle istituzioni. Voi la giocate questa partita, voi siete favorevoli al fatto che non vada nessuno a votare, solo i clienti. Non è un'azienda con i clienti, questa è una democrazia di partecipazione. Quando la partecipazione scade al punto che, prodotta dal fatto che ci sia incapacità politica di conoscere i motivi per i quali uno si disaffeziona alle istituzioni vuol dire che c'è mancanza di capacità politica, di chi governa.

Il problema dei segretari comunali deve essere risolto; voi siete al Governo anche per gli ultimi otto mesi, fino all'ultimo giorno lei è responsabile, come sarà responsabile del fatto di altre decisioni, e ritengo che non si possa lasciare marcire il rapporto fra cittadino ed istituzioni. Lei è responsabile di questo, questa Giunta si deve accorgere che non si devono favorire condizioni che creino disapprovazione al voto che riguarda ormai il quaranta per cento Presidente; questa percentuale che non va a votare un giorno o l'altro voterà per qualcuno come è già avvenuto nel 1922. Grazie.

PRESIDENTE: Votiamo questo emendamento.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 10 astenuti, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento all'articolo 11 nonies prot. n. 12.173, a firma di Berger, Munter, Messner ed altri, che recita: "1. Dopo il comma 23 dell'articolo 9 nonies sono inseriti i seguenti: '23 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è inserito il seguente: 1 bis. Le cause di ineleggibilità di cui alla lettera d) non trovano applicazione qualora il valore dell'appalto o della concessione di servizi comunali non superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni. 23 ter. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nella lettera b) la cifra "100" è per due volte sostituita con la cifra "500" e le parole "il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o" sono per due volte soppresse.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO: Änderungsantrag Protokollnummer 12173

Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird dem Absatz 1 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

Die Gründe für die Nichtwählbarkeit gemäß Buchstabe d) werden nicht angewandt, wenn der Wert des Auftrages oder der Konzession für Gemeindedienste im Jahr den Bruttobetrag von 500 Millionen Lire nicht überschreitet. Im Absatz 1 des Artikels 20 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956 Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen, ersetzt durch den Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, wird unter dem Buchstabe b) die Zahl „100“ zweimal durch die Zahl „500“ ersetzt. Die Worte „5% der laufenden Ausgaben des jeweiligen Gemeindehaushaltes oder“ werden gestrichen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Dalbosco, ne ha facoltà.

DALBOSCO: Intervengo con dei rilievi di natura tecnico formale, mi sembra che questo emendamento sia stato presentato in modo a dire poco approssimativo e di questo credo sia doveroso lamentarsi. E' stato presentato alle ore 16.20 di oggi; non si comprende se nel testo dattiloscritto siano state apposte correzioni a mano e non si sa quando, correzioni che non sono state aggiunte al testo tedesco; evidentemente le cose sono state fatte in fretta, e come risultato finale il testo risultante contiene una doppia negazione che non facilita la comprensione del testo stesso.

Credo, Presidente, che questo modo di procedere vada corretto anche in sede di stesura finale, credo che il comma 1 bis dovrebbe diventare: "Le cause di ineleggibilità di cui alla lettera d) trovano applicazione esclusivamente qualora il valore dell'appalto o della concessione di servizi comunali superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni.", evitando questa brutta doppia negazione. E per il futuro vale il discorso generale, e speriamo che nella prossima legislatura il regolamento lo modifichiamo in modo da impedire questa sarabanda di presentazioni in Aula che alla fine conducono a dei testi di legge sfilacciati, abnormi, incomprensibili e veramente penosi nel modo in cui siamo costretti o saranno costretti a trattarli. Grazie.

PRESIDENTE: Faccio anch'io un analogo auspicio, essendo difficile presiedere i lavori con degli emendamenti di difficile lettura e presentati, del resto, agli ultimi istanti ma questo è previsto dal regolamento e la Presidenza non può porre rimedio.

Auspicio che nella prossima legislatura si metta mano al regolamento per non consentire che all'ultimo momento vengano presentati emendamenti.

Lei voleva illustrarlo collega? Prego.

BERGER: Es liegt dieser Änderungsantrag deshalb vor, weil eigentlich schon die Verfassung von der Gleichbehandlung aller Bürger spricht und deswegen es als nicht sinngemäß und nicht zielführend erscheint, wenn im Rahmen eines Gemeinderates die Sitze des Gemeinderates so verteilt werden, daß es eigentlich kaum noch möglich ist, daß ein Unternehmer in diesem Gemeindegremium sitzen kann, wenn er an Ausschreibungen für Arbeiten, die in dieser Gemeinde durchgeführt werden, teilnehmen will. Wir wissen ja, was sind 100 Millionen an Auftragswert? Ich glaube doch, daß es richtig ist, daß eine Obergrenze gesetzt wird, aber nicht in diesem Sinne, wie sie bis jetzt

gesetzt wurde - mit 100 Millionen. 500 Millionen erscheinen mir ein angemessener Betrag zu sein, und zwar in dem Sinne, daß diese 500 Millionen nicht auf eine einmalige Summe berechnet werden, sondern auf alles was im Laufe eines Jahres von einer Person, die eben an diesen Ausschreibungen teilnimmt und im Gemeinderat sitzt, eventuell an Arbeiten von seiten der Gemeinde übernommen werden kann, im Laufe eines Jahres.

Deswegen möchte ich schon ersuchen, daß man hier dieses Recht auch für irgend jemand, der selbständig tätig ist und Aufträge in der Gemeinde übernehmen möchte, vorsieht. Wir gehen ja auch im Sinne unserer Gesetzgebung davon aus, daß man versuchen soll, die Arbeiten vor Ort zu halten und auch die örtlichen Unternehmer diese Aufträge übernehmen können, daß hier diesem Prinzip Rechnung getragen wird, daß also nicht örtliche Unternehmer, weil sie im Gemeinderat sitzen, von Ausschreibungen und der Möglichkeit, Arbeit in der Gemeinde zu übernehmen, ausgeschlossen werden. Deswegen dieser Antrag, die Obergrenze auf diese Höhe zu setzen und ich ersuche um ihre Zustimmung.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Pinter, prego.

PINTER: Non ritengo tanto condivisibile l'argomentazione espressa dal proponente, perché questo emendamento non è rapportato alla dimensione dei comuni stessi come se fosse stata indicata la percentuale sulle spese correnti e si fosse mantenuto un parametro che legava l'ineleggibilità alla dimensione delle amministrazioni comunali; ora 500 milioni in un anno per il Comune di Bolzano posso capire che non sono un'enormità in termini di gestione, di servizi e di appalto, ma sicuramente a Bronzolo lo sono o lo sono a Termeno o lo sono nel Comune di Lona Lases del Trentino.

Sinceramente rimango sconcertato del fatto che si possa porre un limite massimo per valore e non per percentuale riferita al bilancio del Comune, o meglio si dovevano mettere quanto meno i due valori cioè una di soglia massima fissa e una rapportata al valore delle spese correnti o del bilancio del Comune. In questo modo noi finiamo per premiare oltremodo chi trova in rapporto d'affari con il Comune e in alcune amministrazioni 500 milioni di appalto o di concessione di servizi possono veramente essere una dimensione troppo significativa per essere accettata tranquillamente considerata compatibile con la carica di amministratore comunale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Dalbosco, prego.

DALBOSCO: Condivido l'osservazione fatta dal cons. Pinter e trasformo il mio rilievo formale precedente in qualcosa di sostanziale. Qui è stato presentato alle ore 16.20 un testo dattiloscritto non rispondente alla ratio esposta, appena adesso, dall'assessore competente il che è quantomeno sospetto, perché probabilmente era stato steso in una versione diversa che non corrisponde alla logica esposta e cioè quella dei due valori uno dei quali commisurato all'effettivo bilancio comunale. Quindi la motivazione adottata sembra veramente aggiunta all'ultimo minuto, a giustificazione di una correzione sul testo aggiunta all'ultimo minuto.

PRESIDENTE: Le do ragione che la correzione è stata fatta però il proponente ha corretto e noi abbiamo distribuito l'emendamento come lei ha in mano. Sulla forma ci sarebbe da discutere ma ...

Lei intende intervenire collega Klotz? Prego.

KLOTZ: Herr Präsident, nur um vielleicht darauf aufmerksam zu machen, daß es in der Südtiroler Realität auch Gefahren gibt, weil wir ja wissen, daß in Gemeinden, in denen eine einzige Partei regiert, eine einzige Partei bis zum Schluß das Sagen hat, es halt auch Vetternwirtschaft gibt. Ich bin nicht der Meinung, daß man hier irgendwo neue Zugänge und neue Attraktivität schaffen sollte, im Gegenteil, man hat in der Vergangenheit gesehen, auch wenn dann bis zum Schluß sehr viele nicht den Mut haben, dazu zu stehen, auch vor Gericht nicht den Mut haben dazu zu stehen, daß es in Tat halt eben Vetternwirtschaft gibt. Deshalb halte ich diesen Vorschlag demokratiepolitisch für gefährlich und kann nicht zustimmen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Il problema a dire il vero esiste anche nei confronti degli assessori esterni, tema che non è affrontato. Si afferma: "Non è ai sensi dell'articolo 23 bis", e si pone la questione della percentuale del bilancio che a dire il vero non fa di tutta tutta l'erba un fascio, perché il Comune di Massimeno non è il Comune di Trento. E' anche vero però che la trasparenza e la pubblicità dell'atto di appalto dovrebbe garantire tutti e tutto, quindi togliere quel sospetto che ci siano collegamenti di favore fra le scelte fatte dall'amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto.

Io chiedo alla Giunta se è possibile ripresentare un emendamento a questo articolo che tenga conto anche dell'amministratore incaricato esterno? L'assessore esterno è vincolato da queste normative oppure no? Lo chiedo perché diventa sostanza, se vogliamo che vi sia pari dignità di chi viene eletto o chi è eletto consigliere comunale chi svolge la funzione di amministratore, pur rimanendo le responsabilità sempre comunque alla Giunta e a chi decide. Ritengo che la garanzia maggiore sia comunque posta all'atto dell'appalto e quindi della funzione di gestione della cosa pubblica, mentre l'altra diventa una questione di opportunità.

Lo so anch'io che il porre del dieci per cento, com'era previsto, è limitativo e forse non coglie l'opportunità economica che è presente sul territorio comunale delle singole realtà comunali disperse sul territorio, ma è anche vero che non si può fare un sommario intervento dicendo che i 500 milioni sono garanzia.

Se ci fosse il tempo, Presidente, non so fino a che ora proseguiranno i lavori, chiederei alla Giunta che fosse messo in opera un emendamento che tenga conto di queste perplessità che riguardano non tanto il 10 per cento, quanto la questione riferita agli amministratori esterni.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire la collega Zendron, prego.

ZENDRON: Presidente, le chiedo di non mettere in votazione questo emendamento. Credo che lei non possa farlo perché nel nostro Consiglio vige la regola del bilinguismo, infatti dispongo di un testo in lingua tedesca che potrei votare, mentre per quello in lingua italiana non posso dire la stessa cosa non essendo quest'ultimo in ordine.

Lei non può far votare a quest'Aula un testo del genere perché io sono convinta che...

Ora mi viene consegnato un testo corretto che però non è stato distribuito, quindi non credo sia corretto far discutere l'Aula su un testo distribuito distribuire in questa maniera. Qui mi pare che i lavori funzionino male.

In ogni caso anch'io voglio dichiarare la mia preoccupazione per questo emendamento che mi sembra veramente non corrispondere alla verità. Non so cosa si proponga davvero il cons. Berger nel fare questa proposta, certo non è il suo obiettivo quello di migliorare la situazione mentre poteva correggere la percentuale e poi inserire anche una cifra come limite. Il fatto di mettere una cifra qualunque appunto crea una forte disparità fra le situazioni nei Comuni piccolissimi e nei Comuni grandi. Non capisco quale sia il suo vero obiettivo, oppure se abbia in mente qualche Comune imparentato, come si usa da queste parti, e soprattutto nel periodo elettorale, e poi non tenga conto che qui si fanno leggi non si fanno dei favori ai propri elettoi e che infine questa legge vale per tutti e può provocare anche dei danni.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Ha chiesto di poter intervenire il collega Benedikter. Prego.

BENEDIKTER: Ja, ich muß sagen, ich war jetzt in dieser kurzen Zeit nicht imstande im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 nachzuschauen. Der Assessor Berger hat sich auf einen Verfassungsgrundsatz berufen, die Gleichheit, aber hier, wenn man so liest: die Gründe für die Nichtwählbarkeit - also es geht um die Wählbarkeit - gemäß Buchst. d) werden nicht angewandt, wenn der Wert des Auftrages oder der Konzession für Gemeindedienste im Jahr den Bruttobetrag von 500 Millionen Lire nicht überschreitet. Das kann doch nicht als Bedingung gesetzt werden bzw. die Bedingung so verringert werden, denn da geht es ja um die Wählbarkeit. Dann müßte ich vorher wissen, bevor gewählt wird, bevor die Wahl stattfindet, die Gemeinderatswahl, was da für Aufträge oder Konzessionen vergeben werden. Du kannst gewählt werden, wenn diese Aufträge oder Konzessionen den Bruttobetrag von 500 Millionen Lire nicht überschreiten, aber in der Gemeinde weiß man doch nicht vorher was in den nächsten fünf Jahren alles an Aufträgen und Konzessionen vergeben wird, die unter oder über die 500 Millionen sind. Also gewählt werden kannst du und kannst mitentscheiden bis zu 500 Millionen, über die 500 Millionen darfst du nicht mitentscheiden oder hättest gar nicht gewählt werden dürfen.

Also, es ist insofern widersprüchlich, abgesehen davon, daß wir wissen, daß es ein Grundsatz des Rechtsstaates ist, daß wer mitverwaltet, mitentscheidet, eben nicht davon profitieren darf, ganz einfach gesagt. Darüber könnte man ja streiten noch und noch, ob 500 Millionen viel oder wenig sind und ob man es nicht bei 5 Millionen oder bei 50 Millionen lassen soll, aber wer mitentscheiden soll, indem er gewählt wird, darf nicht davon unmittelbar persönlich profitieren, sei es mit einem Auftrag oder mit einer Konzession für Gemeindedienste. Das ist der elementare Grundsatz und ich bin der Ansicht, daß es so verfassungswidrig ist oder gegen die Grundsätze des Rechtsstaates ist, denn ich weiß ja nicht vor der Wahl was alles kommen kann. Also soll der, wenn Aufträge über 500 Millionen beschlossen werden, nicht mitentscheiden und wenn etwas unter 500 Millionen beschlossen wird, dann darf er mitstimmen. Also das hat doch keinen Sinn, denn er darf eben nicht für sich mitentscheiden und ob dann da eine

Untergrenze und Obergrenze, 500 Millionen oder 50 Millionen oder was immer, gesetzt werden können, das ist eine Grundsatzfrage. Meiner Ansicht nach ist es eben gegen einen Grundsatz des Rechtsstaates. Wir wissen ja, die Gesetzgebungszuständigkeit heißt ja: im Rahmen auch der Grundsätze des Rechtsstaates und das ist ein Grundsatz. Meiner Ansicht nach versteht das jedermann. Danke.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta, prego assessore.

BERGER: Danke, Herr Präsident. Ich glaube es sind nur einige Sachen hier klarzustellen und ich gehe davon aus, daß der Abg. Benedikter sehr wohl weiß, daß in den Gemeinden Aufträge, die ein bestimmtes Volumen erreichen, einer Ausschreibung unterliegen und daß diese Ausschreibung die gerechte Zuteilung von Arbeiten vorsieht. Deswegen kann jemand, der in dieser Verwaltung tätig ist, nicht irgendwo zu seinem Vorteil entscheiden, wenn die Ausschreibung ein bestimmtes Verfahren vorsieht, auf das kein Einfluß genommen werden kann, auch wenn jemand in der Verwaltung sitzt. Die Unwählbarkeit, Kollege Benedikter, glaube ich ist in dem Sinne zu verstehen und wird auch in diesem Sinne angewandt, auch im heutigen Text, daß wenn jemand im Laufe seiner Amtszeit diese Obergrenze überschreitet, daß er sein Mandat niederlegen muß, was ja auch in Südtirol schon passiert ist. Deswegen ist das so auszulegen, daß es eine Unvereinbarkeit im Sinne der Unwählbarkeit ist, erst wenn dieses Limit überschritten ist.

Die Frau Kollegin Zendron hat von „comuni imparentati“ geredet. Ich weiß es nicht, es sind hier eine ganze Reihe von Unterschriften unter diesem Änderungsantrag, nicht nur meine, und dann müßten „comuni imparentati“ ad infinitum sein, wenn jeder der hier Unterschriebenen „comuni imparentati“ hätte. Ich glaube hier geht es um ein Prinzip und nicht um irgendwelche Verhältnisse zu irgendwelchen Gemeinden. Den Prozentsatz festzuschreiben ist irgendwo deswegen sehr schwierig, weil auch in kleinen Gemeinden bestimmte größere Vorhaben im Laufe des Jahres anfallen können und diese größeren Vorhaben fallen nicht jedes Jahr an, sondern vielleicht ein Mal in einer Amtsperiode und es wäre nicht sinnvoll, wenn irgend jemand, weil er eben im Gemeinderat sitzt, an einem größeren Bauvorhaben, an der Ausschreibung nicht teilnehmen könnte. Ich gehe schon davon aus, daß ein Unterschied zu machen ist zwischen einer kleinen Gemeinde, die eben eine Schule baut oder einer Stadtgemeinde wie Bozen oder Bruneck, die fünf Schulen bauen muß. Deswegen glaube ich ist es sicherlich richtig, daß man eine Obergrenze setzt, aber nicht einen Prozentsatz im Verhältnis zu den laufenden Ausgaben und hier sind die laufenden Ausgaben festzustellen, das ist ein großer Unterschied zum Volumen des Gemeindehaushaltes, denn die laufenden Ausgaben betreffen ja nur 30 - 40 Prozent des gesamten Haushaltes einer Gemeinde. In der Gemeinde ist es nämlich umgekehrt als beim Land. Dort haben wir laufende Ausgaben in der Höhe von ca. 40%, in der Landesverwaltung haben wir sie bei 60%.

Herr Abg. Gasperotti, ich bin voll der Meinung und gebe Ihnen hier recht, daß auch der Verwalter, der von außen berufen ist, hier diesem Limit unterworfen ist und daß in dem Moment sein Amt verfällt, wenn er dieses Limit, das hier festgesetzt ist, überschreitet. Dies betrifft genauso den gewählten Vertreter in Verwaltung wie den von außen berufenen. Ich gehe davon aus, daß das eine klare Definition schon ist. Die Fragestellung war richtig, es ist zwar nicht an der Tagesordnung, daß von außen

Verwalter in die Gremien berufen werden, aber es könnte möglich sein und damit bin ich überzeugt, daß sie auch dieser Beschränkung unterliegen.

PRESIDENTE: E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dalla collega Koltz e sostenuta da altri consiglieri. Prego distribuire le schede.

Comunico l'esito della votazione.

Votanti	47
schede favorevoli	28
schede contrarie	16
schede bianche	2
schede nulle	1

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'emendamento all'emendamento all'art. 11 nonies, prot. n. 12.175, primo firmatario Pallaoro, seguono: Taverna, Bolzonello, Gasperotti, Boldrini, Binelli, Giordani, Andreotti, Delladio, Zanoni, Tosadori, Fedel, Conci, Morandini, Divina, Casagranda, Valduga e Moser.

“Dopo il comma 23 dell'art. 11 nonies è inserito il seguente comma: Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis: ‘Nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, decade dalla carica di sindaco colui che, all'atto della sottoscrizione della accettazione della candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, non abbia rassegnato le dimissioni da sindaco’.”.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Antrag auf Abänderung des Änderungsantrages zu Art. 11 nonies, Protokollnummer 12175.

Nach Absatz 2 wird der nachstehend angeführte Absatz 2 bis eingefügt:

In den Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern geht derjenige des Amtes des Bürgermeisters verlustig, der bei Unterzeichnung der Annahme der Kandidatur für die Wahlen des Regionalrates Trentino-Südtirol nicht seinen Rücktritt vom Amt des Bürgermeisters eingereicht hat. Gezeichnet Pallaoro, Taverna, Bolzonello, Gasperotti, Boldrini, Giordani, Andreotti, Delladio, Zanoni, Tosadori, Fedel, Conci, Binelli, Morandini, Divina, Casagranda, Valduga, Moser.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Ha chiesto di poter intervenire il collega Dalbosco, prego.

DALBOSCO: Sono contrario a questo emendamento perché mi sembra in duplice contraddizione con quanto, sia pur in termini tecnicamente diversi, abbiamo recentemente approvato. Non è possibile da prima porre un veto alla candidatura, poi questa mattina abbiamo riformulato la cosa per i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ed ora, sotto mentite spoglie, introdurre un divieto di altro genere.

Mi sembra che nel corpus delle leggi, che costituisce sempre un tutt'uno, non si possa procedere per singole normative, creando un'apparenza di schizofrenia da parte del Consiglio regionale che ovviamente nessuno potrebbe, per altri motivi,

attribuire a questo consesso. Non è il caso di introdurre proprio ora un elemento di giudizio di questo genere ai danni del Consiglio regionale. Quindi io mi oppongo, perché sarebbe veramente inteso in termini di puntigliosità e di cattiveria verso qualcuno, ad hominem aut ad mulierem, e credo che dare adito a questi sospetti così, con un colpo di coda finale, sarebbe veramente e nella forma, vedo che il collega Moser è assente, e nella sostanza poco decoroso. Grazie.

PRESIDENTE: Prima di proporlo all'Aula, collega è chiaro che l'ho anche esaminato con l'ufficio elettorale e perciò l'emendamento ha tutta la sua validità e può essere discusso ed approvato dal Consiglio.

Qualcun altro intende intervenire? E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto, prego distribuire le schede.

Comunico l'esito della votazione.

Votanti	46
schede favorevoli	36
schede contrarie	7
schede bianche	3

Il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo subemendamento all'art. 11 nonies, prot. n. 11.516, a firma della Giunta, che recita: "Al comma 24, dopo le parole '11 octies' sono aggiunte le parole 'ad eccezione dei commi da 95 a 114,'".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Abänderung Protokollnr.11516, eingereicht vom Ausschuß.

Im Abs. 24 wird nach den Worten „11 octies“ der Wortlaut „(mit Ausnahme der Absätze 95 bis 114)“ eingefügt.

PRESIDENTE: Presidente Grandi, lei intende prendere la parola? Prego.

GRANDI: Per dire che, con questo emendamento, ci prefiggiamo di estendere quanto è previsto nel disegno di legge anche alle IPAB, ad eccezione di ciò che attiene la dirigenza perché rivalgono delle norme speciali che verranno trattate nei successivi emendamenti.

PRESIDENTE: Se nessuno intende intervenire sull'emendamento lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 6 voti di astensione, tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

E' stato presentato un ulteriore subemendamento all'articolo 11 nonies sempre a firma della Giunta, prot. n. 11.516/2, che recita: "Al comma 25, le parole 'i riferimenti ai comuni, alle giunte comunali ed ai segretari comunali' sono sostituite dalle parole 'i riferimenti ai comuni, alle Giunte comunali ed ai Segretari comunali, dirigenti e figure direttive'".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Protokollnr. 11616/2:

Im Abs. 25 wird nach den Worten „betreffend die Gemeindesekretäre“ der Wortlaut: „ die leitenden Beamten und die Personen in einer leitenden Stellung“ eingefügt.

PRESIDENTE: Presidente Grandi, lei intende prendere la parola? Prego.

GRANDI: L'emendamento è molto chiaro nel senso che tiene a precisare che le competenze, o meglio le funzioni che spettano alle Giunte, ai Segretari e ai Comuni, spettano ai rispettivi organi delle IPAB, quindi c'è questa sorta di parallelismo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 5 astenuti, tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo subemendamento all'articolo 11 nonies, commi 27 e 29, a firma della Giunta, prot. n. 12.165, che recita:

- “1. Al comma 27. le parole ‘complessivo di lire 400 milioni’ sono soppresse.
2. Al comma 27. sono aggiunti infine i seguenti periodi: ‘All’onere di cui al presente comma, valutato complessivamente, per l’esercizio 1998, in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio sulla contabilità generale della Regione’.
3. Il comma 29. è soppresso.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLÒ: Änderungsantrag des Ausschusses, Protokollnummer. 12165.

1. Im Abs. 27 werden die Worte „finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 400 Millionen Lire pro Jahr“ durch die Worte „jedes Jahr finanzielle Mittel“ ersetzt.

2. Im Abs. 27 werden nachstehende Sätze hinzugefügt: „Die Ausgabe nach diesem Absatz, die sich im Haushaltsjahr 1998 auf 400 Millionen Lire insgesamt belaufen wird, wird durch Kürzung eines gleich hohen Betrages im Sammelfonds gedeckt, der im Kap. 670 des Ausgabenvoranschlages für dasselbe Haushaltsjahr eingetragen ist. In den darauffolgenden Haushaltsjahren werden die Ausgaben durch Haushaltsgesetz laut Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region gedeckt.“

3. Der Abs. 29 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Presidente Grandi, lei intende prendere la parola? Prego.

GRANDI: L’elaborazione di questo provvedimento è avvenuta temporalmente prima della presentazione del bilancio per l’esercizio finanziario 1998, pertanto dobbiamo proporre questo emendamento per consentire la fasatura degli esercizi finanziari, quindi è una sorta di emendamento tecnico con il quale si prevede che queste devoluzioni alle associazioni delle IPAB decorrano a partire dall’esercizio finanziario 1998.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull’emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 6 astenuti, e tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Sono le ore 19.26. Chiudiamo la seduta, domani mattina riprenderemo l’esame di questo disegno di legge.

Informo i capigruppo che per le ore 09.30 è stato organizzato, non dalla Presidenza, un incontro con la Giunta e la conferenza dei capigruppo, proposto dalla CGIL. Tale invito è esteso a tutti.

Buona serata e buon rientro a casa.

La seduta è tolta.

(ore 19.26)

INDICE

Disegno di legge n. 111:

Modifica del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4, nel testo approvato dal Consiglio regionale l'11 giugno 1998, riguardante "Norme per il contenimento delle spese elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e modifiche tecniche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale" (presentato dal Presidente del Consiglio regionale Dr. Oskar Peterlini) ed eventuali provvedimenti per sanare ipotesi di illegittimità.

pag. 2

Disegno di legge n. 86:

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) (presentato dalla Giunta regionale).

pag. 31

Interrogazioni e Interpellanze

pag. 75

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 111:

Änderung des Absatzes 1 Artikels 2 des Gesetzentwurfes Nr. 4 in der vom Regionalrat am 11. Juni 1998 genehmigten Fassung über "Bestimmungen zur Beschränkung der Ausgaben für die Durchführung der Wahl des Regionalrates und fachspezifische Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrats" (eingebracht vom Präsidenten des Regionalrats Dr. Oskar Peterlini), und eventuelle Maßnahmen umögliche Rechtswidrigkeiten zusanieren

Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 86:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß))

Seite 31

Anfragen und Interpellationen

Seite 75

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

KLOTZ Eva (<i>Gruppo Union für Südtirol</i>)	pag.	5-6-59-67
TAVERNA Claudio (<i>Gruppo Alleanza Nazionale</i>)	"	6-14
DI PUPPO Michele (<i>Gruppo Partito Popolare Italiano</i>)	"	7-26-27
ZENDRON Alessandra (<i>Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc</i>)	"	8-45-59-61-68
ATZ Roland (<i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i>)	"	9
WILLEIT Carlo (<i>Gruppo Ladins - Autonomia Trentino Integrale</i>)	"	9-29-31
PALERMO Carlo (<i>Gruppo Misto</i>)	"	10
LEITNER Pius (<i>Gruppo Die Freiheitlichen</i>)	"	11-61-62
FEDEL Domenico (<i>Gruppo Ladins - Autonomia TrentinoIntegrale</i>)	"	19
KURY Cristina Anna (<i>Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc</i>)	"	27-39-43
IANIERI Franco (<i>Gruppo Misto</i>)	"	28-45
GRANDI Tarcisio (<i>Gruppo Popolari Italiani</i>)	"	32-33-34-35-36- 37-38-39-41-42- 43-44-56-57-58- 59-60-63-72-73- 74
GASPEROTTI Guido (<i>Gruppo Solidarietà - Rifondazione</i>)	"	40-60-61-63-67
PINTER Roberto (<i>Gruppo Solidarietà - Rifondazione</i>)	"	42-66

BERGER Johann Karl (<i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i>)	"	45-46-66-69
BONDI Mauro (<i>Gruppo P.R.I. - A.T. - S.D.I.</i>)	"	45
BENEDIKTER Alfons (<i>Gruppo Union für Südtirol</i>)	"	58-68
DALBOSCO Marco (<i>Gruppo La Rete</i>)	"	65-67-71